



3° Convegno Nazionale Annuale U.N.A.S.C.I.

*Assicurare lo sport
o assicurare lo sportivo?*

Napoli, sabato 24 Novembre 2007

Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893 - Banchina Santa Lucia n. 13

Organizzato dall'UNASCI

in collaborazione con la Delegazione Regionale Campania UNASCI
e le Società Sportive Centenarie

Accademia Nazionale di Scherma Napoli 1861,

Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893 e

Associazione Polisportiva Virtus Partenopea Napoli 1866

con il contributo

**SPORT &
SICUREZZA**

CARIGE ASSICURAZIONI
GRUPPO BANCA CARIGE

Con il patrocinio del C.O.N.I. e di
Regione Campania - Provincia di Napoli - Comune di Napoli

Un particolare ringraziamento a:
U.C. Sport&Sicurezza S.r.l.

Pubblicazione riservata ai Soci UNASCI

Realizzazione a cura di Bruno Gozzelino e Sergio Lavagno

Testo: ©Copyright UNASCI
Fotografie: ©Copyright Patrizia Longo
Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-88329-89-5
Edizione fuori commercio

Impaginazione e Stampa
a cura di Bradipolibri Editore S.r.l.- Torino (Italy)

Marzo 2008

Il biglietto d'invito al Convegno



Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

Associazione Benemerita C.O.N.I.

3° Convegno Nazionale Annuale U.N.A.S.C.I.

Assicurare lo Sport o assicurare lo Sportivo?

sabato 24 Novembre 2007
ore 15.00 – 19.00

Napoli

Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893
(Banchina Santa Lucia n. 13)

Organizzato dall'UNASCI
in collaborazione con la Delegazione Regionale Campania UNASCI
e le Società Sportive Centenarie
Accademia Nazionale di Scherma Napoli 1861,
Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893 e
Associazione Polisportiva Virtus Partenopea Napoli 1866

Con il contributo di

**SPORT &
SICUREZZA**

CARIGE ASSICURAZIONI
GRUPPO BANCA CARIGE

Con il patrocinio del C.O.N.I.
e di
Regione Campania - Provincia di Napoli - Comune di Napoli

3° CONVEGNO NAZIONALE ANNUALE U.N.A.S.C.I.

Napoli – Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893
sabato 24 Novembre 2007
ore 15.00- 19.00

Moderatore:

- **avv. Bruno Gozzelino**, Segretario Generale UNASCI

Saluti delle Autorità della Regione Campania, della Provincia di Napoli, della Città di Napoli, del CONI e dei Presidenti delle Società Organizzatrici e dell'UNASCI:

- **dott. Giuseppe Dalla Vecchia**, Presidente Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893;
- **dott. Maurizio Fumo**, Presidente Accademia Nazionale di Scherma Napoli 1861 e Delegato Regionale UNASCI della Campania;
- **prof. Vito Eugenio Leonardi**, Presidente Associazione Polisportiva Virtus Partenopea Napoli 1866
- **ing. Sergio Lavagno**, Presidente Nazionale UNASCI;

Relazioni:

- **avv. Maurizio Morici**,
Vice Presidente Vicario UNASCI e Presidente Tiro a Volo "Le Cascine" Firenze 1859
"La responsabilità personale (in sede civile e penale) del Presidente di una società sportiva";
- **avv. Giorgio Gefter Wondrich**,
Past President Yacht Club Adriaco 1903 Trieste
"I rischi da assicurare nell'ambito della gestione di una società sportiva";
- **avv. Mauro Valcareggi**,
Vice Presidente Società Nautica Pietas Julia 1886 Duino Aurisina (TS)
"La giurisprudenza in tema di responsabilità dei Dirigenti Sportivi";
- **dott. Sergio Melai**,
Presidente SPORTASS e membro Giunta Nazionale CONI
"L'assicurazione sportiva e la situazione della SPORTASS";
- **avv. Guido Martinelli**,
Professore a contratto dell'Università di Ferrara ed esperto giurista consulente CONI
"La responsabilità fiscale del legale rappresentante di Società";
- **dott. Gabriele Bettelli**,
Presidente U.C. Sport e Sicurezza del Gruppo Banca CARIGE
- **dott. Roberto Battistini**,
Vice Direttore CARIGE ASSICURAZIONI del Gruppo Banca CARIGE
"Aspetti e problematiche assicurative nello Sport visti dalle Compagnie di Assicurazione";

Interventi e domande dei Dirigenti delle Società Sportive Centenarie

Conclusioni.

per conferma della partecipazione e
per informazioni organizzative
UNASCI — Segretario Generale Bruno Gozzelino
tel. e fax 011.4343372 — cell. 3391916108
Email: bgozzel@libero.it

Il tavolo dei relatori durante il Convegno: (da sin.) Bettelli, Martinelli, Lavagno, Gozzelino, Melai, Morici e Valcareggi.





Da sinistra: l'avv. Bruno Gozzelino, Segretario Generale UNASCI, presenta il prof. Vito Eugenio Leonardi, Presidente della Associazione Polisportiva Virtus Partenopea Napoli 1866, l'ing. Sergio Lavagno, Presidente Nazionale UNASCI, il dott. Giuseppe Dalla Vecchia, Presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893 Napoli, il dott. Maurizio Fumo, Delegato Regionale UNASCI per la Campania e Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma 1861 Napoli, e il dott. Sergio Melai, membro della Giunta Nazionale del CONI e Presidente SPORTASS.



Messaggio all'UNASCI dell'On. Giovanna Melandri

Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro

per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive

Roma, 24 novembre 2007

Ing. Sergio Lavagno
Presidente UNASCI
Torino

Cari amici dell'UNASCI,


desidero rivolgere a tutti voi il mio personale saluto e augurarvi una proficua giornata di confronto ed approfondimento.

Da alcuni anni, ormai, l'UNASCI presta un servizio prezioso per la promozione, la diffusione e la valorizzazione della pratica sportiva e per la salvaguardia dello straordinario patrimonio storico e culturale delle società sportive.

Lo sport ha assunto, oggi, un ruolo di primo piano nello sviluppo socio-culturale della società italiana svolgendo una funzione rilevante nei processi di crescita degli individui e della collettività.

In tal senso, i Convegni Nazionali Annuali UNASCI rappresentano un'occasione importante per articolare una riflessione attenta e puntuale sullo stato di salute dello sport nel nostro Paese. Sono certa, dunque, che dalla giornata di oggi proverranno utili indicazioni per rafforzare il ruolo delle società sportive che rappresentano un tassello fondamentale per la promozione della pratica sportiva.

Buon lavoro a tutti.


Giovanna Melandri
Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive

Saluto all'UNASCI del Dott. Giovanni Petrucci Presidente del CONI Nazionale



Coni

Roma, 19 novembre 2007

Il Presidente

Egr. av. Fomelino,

desidero ringraziarLa per il cortese invito a partecipare al 3° Convegno Nazionale Annuale UNASCI ed alla cena di gala il prossimo 24 novembre.

Sono veramente spiacente doverLe comunicare che non mi sarà possibile intervenire per concomitanti impegni istituzionali.

Nel porgerLe i migliori auguri per lo svolgimento del Convegno, La prego di estendere, a mio nome, a tutti i presenti il mio cordiale saluto.


(Giovanni Petrucci)

Egr. Sig.
Avv. Bruno GOZZELLINO
Segretario UNASCI
Via Magenta, 11
10128 TORINO

Telegramma all'UNASCI del Dott. Alessandro Pansa Prefetto di Napoli

POSTE ITALIANE S.P.A. - UDR TORINO

Pagina 1 di 1 Progr. Stampa

ZCZC UFF190 063569 NGC/A0217 RIF20071120-021-17080794

IGTO CO IGRM 048

00100 ROMATELGRAM 48 20 1713

UNASCI
UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CENTENARIE D'ITALIA
VIA MAGENTA 11
10128 TORINO

N.348

RINGRAZIO PER IL CORTESE INVITO FATTOMI PERVENIRE PER IL
CONVEGNO DEL 24 NOVEMBRE PV MA VRG A CAUSA DI CONCOMITANTI
IMPEGNI ASSUNTI DA TEMPO NON POTRO'ESSERE PRESENTE PUNTO
FORMULANDO I MIGLIORI AUSPICI PER L'EVENTO COLGO L'OCCASIONE
PER INVIARE I MIEI CORDIALI SALUTI PUNTO ALESSANDRO PANS
PREFETTO NAPOLI

MITTENTE:
PREFETTURA DI NAPOLI
UFFICIO TELEGRAFO
PIAZZA DEL PLEBISCITO, 3
80132 NAPOLI

20/11 17.18
NNNN



Telegramma all'UNASCI del Dott. Antonio Bassolino Presidente della Regione Campania

POSTE ITALIANE S.P.A. - UDR TORINO

Pagina 1 di 1 Progr. Stampa

ZCZC UFF527 063569 012/AA
IGTO CO IGFI 048
50100 FIRENZE FONO 48 22 1518

ING. SERGIO LAVAGNO
PRESIDENTE U.N.A.S.C.I.
VIA MAGENTA, 11
10128 TORINO

CON VIVO RAMMARICO COMUNICO NON POTER PARTECIPARE III CONVEGNO
NAZIONALE ANNUALE U.N.A.S.C.I.:
'ASSICURARE LO SPORT O ASSICURARE LO SPORTIVO', 24 NOVEMBRE
P.V., CAUSA IMPEGNI ISTITUZIONALI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI.
RINGRAZIO CORTESE INVITO ET FORMULO MIEI MIGLIORI AUGURI BUON
LAVORO ET AMPIO SUCCESSO INIZIATIVA. CORDIALMENTE
ANTONIO BASSOLINO - PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA

MITTENTE:
REGIONE CAMPANIA -SETT. CERIMONIALE
VIA S. LUCIA, 81
80132 NAPOLI

22/11 15.16
NNNN



**Telegramma all'UNASCI
dell'On. Vincenzo De Luca
Assessore allo Sport della Regione Campania**

POSTE ITALIANE - NAPOLI CENTRO

ZCZC GTI230 050/5D
IGNA CO IGNA 031
80100 NAPOLIFONO 31 22 1144



20071122580598

DOTT. MAURIZIO FUMO
VIA MILISCOLA N.133 PARCO CARUSO
PALAZZO E

80078 POZZUOLI

CONCOMITANTI IMPEGNI ISTITUZIONALI NON CONSENTONMI PARTECIPARE
TERZO CONVEGNO NAZIONALE ANNUALE U.N.A.S.C.I. 24/11/2007.
RINGRAZIO CORTESE INVITO ET AUGURO SUCCESSO MANIFESTAZIONE,
PORGOLE CORDIALI SALUTI.
ON VINCENZO DE LUCA
ASSESSORE ALLO SPORT REGIONE CAMPANIA

MITTENTE:
REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLO SPORT
VIA SANTA LUCIA 81
80132 NAPOLI

22/11 12.06

**Saluto all'UNASCI
del Dott. Alfredo Ponticelli
Assessore allo Sport del Comune di Napoli**



COMUNE DI NAPOLI
Assessorato allo Sport - Promozione Sportiva -
Realizzazione e Gestione Impianti Sportivi - Tempo
Libero - Progetto salute della Prima Infanzia

**Spett.le UNASCI
Il Presidente
Ing. Lavagno**

Prot..
Del

Oggetto: Invito al 3° Convegno Nazionale Annuale UNASCI – Sabato 24 Novembre 2007

Egr. Ing. Lavagno,
nel ringraziarLa per l'invito al 3° Convegno Nazionale Annuale UNASCI, previsto presso la Banchina Santa Lucia per il prossimo 24 Novembre, e nell'apprezzare l'interesse dei temi trattati e la pregevolezza dell'iniziativa, Le comunico che, purtroppo, a seguito di sopraggiunti impegni istituzionali, non potrò essere presente.
Si formulano comunque i migliori auguri per la riuscita dell'iniziativa.

**L'ASSESSORE
Dott. Alfredo Ponticelli**

Saluto all'UNASCI del Dott. Giovanni Ugatti

Presidente del Comitato Regionale CONI della Campania



Coni
Comitato Regionale
Campania

Napoli, 14 novembre 2007

Il Presidente

Prot.n.1595

Al Presidente UNASCI
Ing. S. Lavagno
Via Magenta 11
10128 Torino

Egregio Presidente,

mi è particolarmente lieto rivolgerLe il più caloroso saluto esteso a tutti i Dirigenti delle Società Sportive Ultracentenarie d'Italia che interverranno a Napoli il 24 e 25 c.m. in occasione del 3° Convegno Nazionale.

Sono proprio felice che tocchi alla nostra città ospitare tale evento al quale conto di partecipare.

Colgo l'occasione per ringraziare il Comitato Organizzatore, il Reale Circolo Savoia, la Società Virtus Partenopea 1866 e l'Accademia Nazionale di Scherma per l'impegno e l'opera svolta a favore della manifestazione, alla quale auspico il più lusinghiero successo.

Geom. Giovanni Ugatti

Saluto all'UNASCI del Dott. Amedeo Salerno

Presidente del Comitato Provinciale CONI di Napoli



Saluto del Presidente del Comitato Provinciale CONI di Napoli al 3° Convegno Nazionale Annuale UNASCI – Sabato 24 Novembre 2007

Per qualsiasi città poter annoverare società sportive ultracentenarie è motivo di vanto ed è lo specchio dell'impegno che tanti hanno profuso per mantenere alti i valori dello sport nel corso degli anni. Napoli, secondo i dati in mio possesso, ha quattordici società con più di cento anni di attività, ma sono certo che, con indagini più approfondite, si potranno trovare anche altre piccole realtà che da oltre un secolo svolgono attività sportiva ininterrottamente. A queste, inoltre, se ne aggiungerà un'altra, il Tennis Club Vomero, che tra poche settimane festeggerà il centenario. E tra queste c'è, ovviamente, il circolo Savoia che gentilmente ospita questa manifestazione e che è uno dei più titolati, oltre che più antichi, circoli di Napoli e d'Italia.

Queste società sono una ricchezza per le città nelle quali svolgono la propria attività e rappresentano un pezzo di storia del paese, avendo attraversato, nel tempo, momenti di difficoltà e grandi cambiamenti storici, mantenendo la loro identità grazie soprattutto a validi e capaci dirigenti che sono riusciti a traghettare nel corso degli anni queste società fino ai giorni nostri.

Qui oggi, oltre alle società napoletane, ce ne sono molte altre provenienti da tutta l'Italia, alle quali porgo un caloroso benvenuto; esse rappresentano il vanto del movimento sportivo italiano con i successi che hanno ottenuto nella loro storia centenaria. Mi auguro che tutte possano svolgere ancora a lungo la propria attività donando ai nuovi atleti, che ne porteranno in giro per l'Italia e per il mondo i colori, il loro bagaglio di storia e di successi.

Amedeo Salerno

Patrocinio del CONI Nazionale

31-OTT-2007(MER) 11:56

P. 001/001



Coni

Il Presidente

Roma, 26 ottobre 2007

C. Presidenti,

è con vero piacere che Le comunico la concessione del Patrocinio del CONI al Convegno Nazionale "Assicurare lo Sport o Assicurare lo Sportivo?" in programma il prossimo 24 novembre p.v. a Napoli

Nel formulare il miglior successo all'evento, Le giungano i miei più cordiali saluti ed i migliori auguri di buon lavoro.

(Giovanni Petracchi)

~~~~~

*Egr. Ing. Sergio Lavagno  
Presidente  
Unione Nazionale Associazioni Sportive  
Centenarie d'Italia*

Comitato Olimpico Nazionale Italiano  
00194 Roma, Foro Italo  
tel +39 06 3685 7816 - fax +39 3685 7638  
e-mail: presidenza@coni.it

# Patrocinio della Regione Campania



Giunta Regionale della Campania  
Settore del Coordinamento e delle Relazioni Esterne

Il Dirigente

## II PATROCINIO MORALE

AL Dot. Maurizio Ferraro

Presidente Accademia Nazionale Scienze

Via Ribera, 2 - 80128 Napoli

LIETO COMUNICO CHE SIGNOR PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA,  
ONOREVOLE ANTONIO BASSOLINO, HA CONCESSO PATROCINIO MORALE  
CODESTO ENTE AT

3° Congresso Nazionale

Amministrare lo sport o amministrare lo sport?

CORDIALITA'

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DR.SSA FIORELLA COPPOLA

TRASMETTE:

Penst

RICEVE:

3P/BB

DATA:

del 02/11/07

# Patrocinio della Provincia di Napoli



Provincia di Napoli

Il Capo di Gabinetto

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Provincia di Napoli<br>UFFICIO DI GABINETTO del |
| Rif. 2.1286 OTT 2007                            |
| PROT. N° 4083                                   |

891556 del 30.10.2007

Napoli 24 ottobre 2007

Gent.le Ing. Sergio Lavagno  
Unione Nazionale Associazioni Sportive  
Centenarie d'Italia  
Via Magenta, 11

10128 Torino

**Oggetto:** concessione patrocinio morale.

Mi è gradito comunicarLe che, la Provincia di Napoli ha concesso, con Decreto Presidenziale n.823 del 23-ott-07, il patrocinio morale per il progetto "3° Convegno Annuale 2007 "Assicurare lo Sport o Assicurare lo Sportivo?".

- In ordine alla suddetta concessione di patrocinio si fa presente che la stessa prevede relativa autorizzazione ad apporre, su tutto il materiale pubblicitario inerente all'iniziativa, lo stemma della Provincia di Napoli con la dicitura «**Con il Patrocinio della Provincia di Napoli**»; altresì ai sensi della deliberazione di Consiglio Provinciale n.11/2007, recante ad oggetto "Ordine del giorno per iniziative contro la camorra", si provveda a riportare su tutto il materiale pubblicitario, quale condizione ineliminabile per usufruire della relativa concessione, unitamente allo stemma di questo Ente, la seguente dicitura:

**- Questa iniziativa è contro il "sistema" della camorra -**

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

# Patrocinio del Comune di Napoli



IL SINDACO DI NAPOLI

Prot.n. 633  
del 12.11.2007

Gentile Presidente,

La ringrazio per quanto mi partecipa circa l'organizzazione da parte dell'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia, del 3°Convegno Nazionale Annuale 2007 "Assicurare lo Sport o Assicurare lo Sportivo?" che si terrà a Napoli, il 24 novembre 2007.

A tal proposito, desidero informarla, che ho concesso all'iniziativa, di cui condivido le finalità, il Patrocinio del Comune di Napoli

Con viva cordialità.

Rosa Iervolino Russo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ingegnere Sergio Lavagno  
Presidente UNASCI  
Via Magenta, 11  
Torino





L'elegante menu della Cena d'Onore al Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893 Napoli.



Tre immagini del simbolo del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893 Napoli: (in alto) il logo monumentale all'esterno della sede, (al centro) un tavolino del circolo sociale e (in basso) un piatto ornamentale.





**Napoli, 24 Novembre 2007**  
**3° Convegno Nazionale Annuale U.N.A.S.C.I.**

**"Assicurare lo Sport o assicurare lo sportivo?"**



Ass. Pol. Virtus Partenopea  
Napoli 1866




Reale Yacht Club Canottieri  
Savoia  
Napoli 1893



Accademia Nazionale  
di Scherma  
Napoli 1861

# IMMAGINI DEL CONVEGNO





# RELAZIONE SUL CONVEGNO

A cura del Segretario Generale UNASCI, Bruno Gozzelino

Organizzato dall'UNASCI, con l'intervento e la collaborazione a livello locale del dott. Maurizio Fumo, Delegato Regionale UNASCI per la Campania e Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma Napoli 1861, del dott. Giuseppe Dalla Vecchia e dell'avv. Sergio Pepe, Presidente e Segretario del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893 e del prof. Vito Eugenio Leonardi,



Avv. Bruno Gozzelino

Presidente della Associazione Polisportiva Virtus Partenopea Napoli 1866 (tutte società affiliate UNASCI), grazie anche alla partecipazione dell'U.C. Sport e Sicurezza del Gruppo Banca CARIGE, si è svolto presso la sede Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893 in Napoli, Banchina Santa Lucia, n. 13, il 3° Convegno Nazionale Annuale sul tema "Assicurare lo Sport o assicurare lo sportivo?"

Il CONI, la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed il Comune di Napoli hanno concesso il patrocinio all'iniziativa ed il Presidente UNASCI, ing. Sergio Lavagno, in apertura del Convegno, ha ringraziato tutti per questi importanti riconoscimenti all'iniziativa.

Il Presidente UNASCI, ing. Sergio Lavagno, ha quindi rivolto i saluti ed i ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento del Convegno, in particolare all'U.C. Sport e Sicurezza del Gruppo Banca CARIGE ed alle Società Sportive centenarie di Napoli affiliate all'UNASCI, ai prestigiosi relatori ed in particolare a tutti coloro che sono personalmente intervenuti, citando tra gli altri presenti i Presidenti delle tre Società della Regione organizzatrici e cioè il dott. Maurizio Fumo, Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma Napoli 1861, il prof. Vito Eugenio Leonardi, Presidente dell'Associazione Polisportiva Virtus Partenopea Napoli 1866 ed, in particolare, il dott. Giuseppe Dalla Vecchia, Presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893, il quale ha accolto con gran-

de classe e piacere tutti gli intervenuti nella sede sociale della Società Sportiva da lui presieduta.

L'ing. Lavagno, Presidente UNASCI, ha ringraziato per la presenza l'avv. Franco Scaringia, Dirigente all'Assessorato dello Sport della Regione Campania ed ha citato anche i messaggi scritti pervenuti dall'On. Giovanna Melandri, Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, dal dott. Alessandro Pansa, Prefetto della Città di Napoli, dal dott. Antonio Bassolino, Presidente Regione Campania, dall'On. Vincenzo De Luca, Assessore allo Sport della Regione Campania, dal dott. Alessandro Ponticelli, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, dal dott. Giovanni Petrucci, Presidente del CONI, dal geom. Giovanni Ugatti, Presidente del Comitato Regionale CONI della Campania e dal prof. Amedeo Salerno, Presidente del Comitato Provinciale CONI di Napoli.

Al Convegno sono intervenuti i seguenti Dirigenti Nazionali dell'UNASCI.

#### *Per il Consiglio Nazionale UNASCI:*

|                                                                 |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Sergio Lavagno</b> ( <i>Presidente</i> )                     | Reale Società Ginnastica di Torino 1844             |
| <b>Maurizio Morici</b> ( <i>Vicepres. Vicario Area Centro</i> ) | Soc. Tiro a Volo "Le Cascine" Firenze 1859          |
| <b>Marcello Zaetta</b> ( <i>Vicepresid. Area Sud</i> )          | Lega Navale Italiana Sezione di Bari 1901           |
| <b>Bruno Gozzelino</b> ( <i>Consigliere Segretario</i> )        | Società Ginnastica Pro Patria Milano 1883           |
| <b>Carlo Alberto Zabert</b> ( <i>Consigliere Tesoriere</i> )    | Società Canottieri Armida - Torino 1869             |
| <b>Maria Maurizia Toniolo</b> ( <i>Consigliere</i> )            | Società Ginnastica Vicentina Umberto I Vicenza 1875 |
| <b>Giancarlo Giommetti</b> ( <i>Consigliere</i> )               | Fratellanza Ginnastica Savonese Savona 1883         |

#### *Per il Collegio dei Revisori dei Conti:*

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Bruno D'Ambrosio</b> ( <i>Presidente</i> )   | Circolo Canottieri Barion Sporting Club Bari 1894        |
| <b>Gerolamo Giudice</b> ( <i>Effettivo</i> )    | Società Ginnastica Pro Chiavari - Chiavari (Ge) 1895     |
| <b>Giancarlo Carabelli</b> ( <i>Supplente</i> ) | A. S. Ginnastica Fanfulla Lodi 1874                      |
| <b>Mario Tasarelli</b> ( <i>Supplente</i> )     | S. Ginn. Persicetana, S. Giovanni in Persiceto (Bo) 1876 |

#### *Per il Collegio dei Proviviri:*

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Sergio Pepe</b> ( <i>Presidente</i> )    | Reale Yacht Club Savoia Napoli 1893                  |
| <b>Giovanni Vitali</b> ( <i>Supplente</i> ) | Tiro a Segno Nazionale sezione di Caltanissetta 1884 |

#### *Giudice Unico Nazionale:*

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Fabio Di Marziantonio</b> | S. S. Lazio Roma 1900 |
|------------------------------|-----------------------|

I Consiglieri Nazionali assenti giustificati sono stati: Patrick Trancu (vicepresidente Area Nord - Società Canottieri Milano 1890) e Giulio Morselli (Consigliere - Società Ginnastica Persicetana - San Giovanni in Persiceto (Bo) 1876).

*I Delegati Regionali UNASCI presenti sono stati:*

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <i>Maurizio Fumo</i>        | <i>Delegato Regionale Campania</i>       |
| <i>William Pinarello</i>    | <i>Delegato Regionale Veneto</i>         |
| <i>Giuseppe Vecchietti</i>  | <i>Delegato Regionale Emilia Romagna</i> |
| <i>Marco Antonio Tieghi</i> | <i>Delegato Regionale Lombardia</i>      |
| <i>Daniela D'Ambrosio</i>   | <i>Delegato Regionale Puglia</i>         |
| <i>Valerio Del Favero</i>   | <i>Delegato Regionale Lazio</i>          |
| <i>Claudio Pia</i>          | <i>Delegato Regionale Sardegna</i>       |

*I Delegati Provinciali UNASCI presenti sono stati:*

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Caterino Cittadin</i>  | <i>Delegato Provinciale Vicenza</i>       |
| <i>Antonio Saccone</i>    | <i>Delegato Provinciale Siena</i>         |
| <i>Roberto Trefiletti</i> | <i>Delegato Provinciale Milano</i>        |
| <i>Marco Perazzi</i>      | <i>Delegato Provinciale Biella</i>        |
| <i>Anna Pagani</i>        | <i>Delegato Provinciale Lodi</i>          |
| <i>Raffaele Canè</i>      | <i>Delegato Provinciale Ravenna</i>       |
| <i>Teresa Ippolito</i>    | <i>Delegato Provinciale Caltanissetta</i> |
| <i>Mario Galasso</i>      | <i>Delegato Provinciale Genova</i>        |
| <i>Giuseppe Orioli</i>    | <i>Delegato Provinciale Varese</i>        |
| <i>Giuseppe Guasco</i>    | <i>Delegato Provinciale Alessandria</i>   |

In totale hanno partecipato al Convegno oltre una sessantina di Dirigenti di Società Sportive Centenarie provenienti da Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Campania.

All'inizio del Convegno il dott. Giuseppe Dalla Vecchia, Presidente del Reale Yacht Club Savoia 1893 Napoli ha porto il saluto suo personale e dell'intera Società da lui presieduta all'UNASCI ed ai Dirigenti di tutta l'Italia presenti nella straordinaria storica sede della Società, ringraziando in particolar modo il Segretario della Società avv. Sergio Pepe per l'opera svolta nell'occasione: tutti gli intervenuti a loro volta hanno ringraziato il dott.

Giuseppe Dalla Vecchia ed il Reale Yacht Club Savoia 1893 Napoli per l'ospitalità offerta a questo Convegno dell'UNASCI.

Il Convegno che è stato condotto come moderatore dall'avv. Bruno Gozzelino, Consigliere Segretario Generale UNASCI.

Le relazioni svolte sono state sei e precisamente sono intervenuti l'avv. Maurizio Morici, Vice Presidente Vicario UNASCI e Presidente Tiro a Volo "Le Cascine" Firenze 1859 sul tema "La responsabilità personale (in sede civile e penale) del Presidente di una società sportiva", l'avv. Sergio Pepe, il quale ha letto la relazione predisposta dall'avv. Giorgio Geftter Wondrich, Past President Yacht Club Adriaco 1903 Trieste (all'ultimo momento impossibilitato ad essere presente, causa un grave lutto familiare), relazione dal titolo "I rischi da assicurare nell'ambito della gestione di una società sportiva", l'avv. Mauro Valcareggi, Vice Presidente Società Nautica Pietas Julia 1886 Duino Aurisina (TS), il quale ha parlato sull'argomento "La giurisprudenza in tema di responsabilità dei Dirigenti Sportivi", il dott. Sergio Melai, Presidente SPORTASS e membro Giunta CONI, il quale ha trattato il tema "L'assicurazione sportiva e la situazione della SPORTASS", l'avv. Guido Martinelli, professore a contratto dell'Università di Ferrara ed esperto giurista consulente CONI che ha illustrato una relazione su "La responsabilità fiscale del legale rappresentante di Società" ed il dott. Gabriele Bettelli, Presidente U.C. Sport e Sicurezza del Gruppo Banca CARIGE (in rappresentanza anche del dott. Roberto Battistini, Vice Direttore CARIGE Assicurazioni del Gruppo Banca CARIGE) il quale ha parlato su "Aspetti e problematiche assicurative nello Sport visti dalle Compagnie di Assicurazione".

Al termine delle relazioni e degli interventi numerose sono state le domande rivolte dai Dirigenti delle società sportive centenarie affiliate presenti all'incontro.

Al riguardo, riepilogando le presenze, si ricorda che hanno partecipato al Convegno i rappresentanti delle seguenti trantacinque Società Sportive Centenarie affiliate all'UNASCI:

#### **CAMPANIA:**

1. Associazione Polisportiva Virtus Partenopea Napoli 1866  
(Vito Eugenio Leonardi)
2. Accademia Nazionale di Scherma Napoli 1861 (Maurizio Fumo)

3. Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893  
(Giuseppe Dalla Vecchia e Sergio Pepe)
- EMILIA ROMAGNA:**
4. Società Ginnastica Persicetana 1876  
(Giuseppe Vecchietti, Mario Tasarelli e Stefano Gambetta)
  5. G.S. Fortitudo Bologna a.s.d. 1901 (Tina Natoli Morri e Alfredo Morri),
  6. Panaro Modena ASD - SGS (Erio Rodeghiero e Carla Silvestri),
  7. Società Ravenna 1873 (Raffaele Canè),
- FRIULI VENEZIA GIULIA:**
8. Società Nautica Pietas Julia 1886 (Mauro Valcareggi e Cristina Naccari),
- LAZIO:**
9. S. S. Lazio 1900 - Roma (Fabio Di Marziantonio),
  10. Società Ginnastica "Roma" 1890 (Valerio Del Favero e Paola Petroni),
- LIGURIA:**
11. Fratellanza Ginnastica Savonese 1883  
(Giancarlo Giommetti e Carla Regondi),
  12. Società Ginnastica Chiavari 1893 (Gerolamo Giudice),
  13. Unione Sportiva Sestri Ponente 1897 (Mario Galasso),
- LOMBARDIA:**
14. Pro Patria Milano 1883 (Bruno Gozzelino e Roberto Trefiletti),
  15. C.A.I. Sezione di Milano 1873 (Marco Antonio Tieghi),
  16. Società Ginnastica Fanfulla Lodi 1874  
(Giancarlo Carabelli e Anna Pagani),
  17. Società Canottieri Adda Lodi 1891 (Pierluigi Carabelli e Maria Piarulli),
  18. Società Canottieri Garda - Salò 1891  
(Ermindo Miniati e Luciana Romano),
  19. A.G.D. "La Costanza - Andrea Massucchi" Lib. Mortara 1884  
(Rodolfo Carrera e Cecilia Piemonti)
  20. Società Ginnastica Canottieri Gallaratese a.s.d. 1876  
(Giuseppe Orioli e Carlo Molani),
- PIEMONTE:**
21. Reale Società Ginnastica Torino 1844  
(Sergio Lavagno e Matilde Caminale),
  22. Società Canottieri Armida 1869 Torino  
(Carlo Alberto Zabert ed Emilia Lodigiani),



23. APD Pietro Micca 1899 Biella (Marco Perazzi e Monica Scarpellini),
24. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Alessandria 1884  
(Giuseppe Guasco e Filippina Costa),
25. Ginnastica Forza e Virtù 1892 Novi Ligure  
(Silvestro Priarone e Matilde Messina),

**PUGLIA:**

26. Lega Navale Italiana Sezione di Bari 1901  
(Marcello Zaetta e Claudia Resta),
27. Circolo Canottieri Barion Sporting Club 1894 Bari  
(Bruno D'Ambrosio e Daniela D'Ambrosio),

**SARDEGNA:**

28. Società Canottieri Ichnusa 1891 (Claudio Pia),
29. Lega Navale Italiana Sezione di Cagliari 1902 (Sergio Rossi),

**SICILIA:**

30. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Caltanissetta 1884  
(Giovanni Vitali e Teresa Ippolito),

**TOSCANA:**

31. Tiro a Volo Le Cascine Firenze 1859  
(Maurizio Morici e Rosa Anna Nicoletti),
32. Società Sportiva Senese "Mens Sana in Corpore Sano" 1871  
(Antonio Saccone e Francioni Lorena),

**VENETO:**

33. Società Ginnastica Vicentina "Umberto I" 1875  
(Maurizia Toniolo e Caterino Cittadin),
34. Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 Venezia (William Pinarello),
35. Società Ginnico Sportiva Spes Mestre 1903 (Adriano Moscati)

Inoltre sono stati presenti al Convegno altri Dirigenti di società sportive centenarie e non di Napoli e della Regione, società non ancora Soci dell'UNASCI.

Il Convegno si è chiuso con la consegna di una targa ricordo dell'evento alle tre società organizzatrici ed ai relatori cui ha fatto seguito una Cena d'Onore, presso la prestigiosa sede del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893.

# La responsabilità personale (in sede civile e penale) del Presidente di una società sportiva, relazione dell'avv. Maurizio Morici, Vice Presidente Vicario UNASCI e Presidente Tiro a Volo "Le Cascine" Firenze 1859

Già nel 2° Convegno della UNASCI tenuto circa un anno fa a Trieste cominciò a prospettarsi l'opportunità di approfondire il problema della responsabilità dei dirigenti delle società sportive e della opportunità di dare una copertura assicurativa a tali responsabilità.

L'argomento fu posto ulteriormente in evidenza a primavera scorsa nel-



L'avv. Maurizio Morici mentre riceve la targa ricordo del Convegno.

l'assemblea di Siena, tanto che il Consiglio Direttivo della UNASCI ritenne opportuno indire questo convegno per trattare l'argomento e cioè "assicurare lo sport o assicurare lo sportivo".

Ha ritenuto e ritiene il Consiglio Nazionale dell'UNASCI che fosse opportuno proporre fra i temi da illustrare quello relativo alla responsabilità del presidente della società sportiva e tale incarico mi è stato affidato.

Mi sembra che sia necessario peraltro premettere una osservazione che servirà nel prosieguo anche per meglio determinare le responsabilità del presidente.

Quando da parte nostra usiamo le espressioni "Società Sportiva" e "Presidente di Società Sportiva", usiamo una terminologia non certo inesatta ma tanto ampia da richiedere ulteriori precisazioni.

Di fatto noi sappiamo bene che nell'ambito sportivo esistono società regolarmente costituite ai sensi di legge quali società a responsabilità limitata e società per azioni.

Tuttavia la maggior parte delle cosiddette "Società Sportive" sono in realtà associazioni non riconosciute espressamente dalla legge, ma regolate dall'art. 36 C.C. e seguenti.

Quindi è necessario distinguere tra società sportive regolarmente costituite ai sensi di legge e pertanto caratterizzate dalla personalità giuridica, e le associazioni non riconosciute.

La distinzione non ha carattere scolastico, accademico e teorico, ma trova rispondenza in una diversa regolamentazione nei due tipi di istituti e riveste pertanto un rilevante valore pratico.

Le società vere e proprie (così come si è detto ad esempio la s.r.l. e la S.p.A.) devono rispondere nella loro organizzazione e cioè negli organi che la compongono, nelle varie procedure che devono seguire, nei controlli contabili ecc., ai precisi dettami di legge nei quali vengono riconosciute e inquadrate.

Ne consegue che l'ordinamento giuridico riconosce a tali enti la personalità giuridica, con tutte le conseguenze che ne derivano anche e soprattutto in sede patrimoniale.

Ne consegue che tutte le obbligazioni attive e passive che fanno capo alla società regolarmente costituita restano circoscritte all'ambito sociale e pertanto soci e amministratori sono estranei perfettamente, sotto il profilo patrimoniale, alla gestione sociale.

Detto in altro modo e facendo riferimento alle responsabilità patrimoniali dei presidenti e comunque dei dirigenti in genere, appare evidente che nelle società regolarmente costituite, per i presidenti e per gli altri dirigenti ed anche per i soci, non esiste responsabilità alcuna per le obbligazioni assunte dalla società.

Tali obbligazioni restano quindi nello stretto ambito patrimoniale sociale ed ivi dovranno essere soddisfatte ovvero resteranno - se del caso - insoddisfatte.

Anche in questo caso non sussiste responsabilità patrimoniale a carico del presidente, salvo che lo stesso non si sia reso responsabile di comportamenti abnormi come fatti-reato o gravissime imprudenze e negligenze.

Ben diversa è invece la situazione per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, che nell'ambito sportivo - come sopra detto - sono schiacciante maggioranza, in quanto l'art. 38 del Codice Civile afferma chiaramente che "i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune".

Peraltro l'articolo prosegue affermando che "delle obbligazioni stesse ri-

spondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

I presidenti rispondono quindi in proprio.

Si deve rilevare anche che la norma afferma puramente e semplicemente la responsabilità solidale del rappresentante della società non prevedendo neppure la previa escussione del fondo sociale.

Ciò significa che i creditori dell'associazione possono agire indifferentemente, a loro insindacabile giudizio, sia contro il presidente sia contro il fondo sociale, senza che necessariamente l'azione verso quest'ultimo preceda quella contro il presidente.

D'altra parte si deve osservare che per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, la legge riconosce che le stesse trovano fondamento e regolamentazione esclusivamente sull'accordo degli associati.

In proposito comunque ci sembra necessaria una precisazione.

Dopo l'emanazione del D.L. 460/1997 e dell'art. 90 L. 289/2002 si deve indubbiamente ritenere che le facoltà degli associati di determinare il funzionamento e la gestione dell'associazione vengano in un certo modo limitate e ridotte.

Le disposizioni legislative sopra indicate concedono infatti facilitazioni di carattere fiscale, facilitazione nella gestione dell'associazione, ecc.

Peraltro, per godere di tali facilitazioni, deve essere osservata tutta una normativa che ha carattere vincolante ed alla cui inosservanza fa quindi seguito la perdita delle concesse facilitazioni.

A seguito dell'entrata in vigore di detta normativa è stato istituito il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, registro che è tenuto dal C.O.N.I.

Molti dei presenti ricorderanno che qualche anno fa la Federazione di appartenenza richiese alle società sportive di inviare il proprio statuto sociale che andava comunque aggiornato ad uno schema di statuto che veniva rimesso contestualmente alle società stesse.

Era in facoltà delle singole società apportare modifiche, cambiamenti, aggiunte allo statuto proposto, fermo restando alcuni punti fondamentali ed in particolare l'affermazione che l'attività sociale non rivestiva carattere di lucro.

Quindi, precisate tali limitazioni comunque, ne consegue che vi è massima

libertà circa l'ordinamento e la gestione delle associazioni non riconosciute (salvo ovviamente, le preclusioni di carattere penale in presenza delle quali non si avrebbe un'associazione non riconosciuta ma un'associazione a delinquere).

Il legislatore ha ritenuto quindi, data anche l'ampiezza delle facoltà deliberative concesse agli associati, di dare ai terzi un punto di riferimento preciso che individuasse la società ed il riferimento, quasi fisico, è stato fissato nella persona del presidente o comunque di chi agisce in nome e per conto dell'associazione.

La responsabilità patrimoniale del presidente è così chiaramente affermata e d'altra parte le obbligazioni assunte dalla società vengono prese per diretta disposizione del presidente o da persona da lui all'uopo incaricata.

Ciò consente allo stesso un controllo assai preciso e puntuale dell'attività finanziaria dell'associazione, che resta quindi in sostanza affidata alla prudenza del presidente.

Appare evidente che il presidente stesso, quanto meno a garanzia della sua personale integrità patrimoniale, sarà tenuto ad assumere con somma prudenza obbligazioni per l'associazione e nell'ambito delle possibilità economiche della stessa.

Ci pare di potere affermare in tutta tranquillità che la responsabilità patrimoniale del presidente, come sopra delineata, è la più grave di quante gravino sul presidente, la cui prudenza non sarà mai troppo invocata.

Ritengo peraltro opportuno fare una precisazione e cioè che il presidente risponde patrimonialmente delle obbligazioni sociali da lui stesso contratte, o contratte da altro dirigente per espresso incarico presidenziale.

Tuttavia non sempre il presidente è responsabile delle obbligazioni sociali ma si può configurare l'ipotesi che altro dirigente, che non sia il presidente, abbia assunto obbligazioni all'insaputa di questi ed in questa ipotesi, ci sembra che il presidente non risponda patrimonialmente in quanto il creditore può e deve svolgere l'azione solidale prevista dalla legge nei confronti delle persone che hanno trattato con lui e che rappresentavano l'associazione.

Ne consegue, sempre a nostro avviso, che il presidente può sottrarsi alle obbligazioni patrimoniali ove possa sostenere e provare di essere stato all'oscuro della assunzione di obbligazioni da parte di alcuno dei dirigenti.

Ciò sulla base dell'osservazione che la legge afferma la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno trattato con i terzi poi diven-



tati creditori, prescindendo dal rivestire lo stesso la qualità di presidente.

La responsabilità del presidente in relazione alle obbligazioni contratte dall'associazione sportiva non è certo l'unica che grava sul presidente stesso.

In effetti sul presidente gravano tutti gli obblighi relativi ad una corretta gestione dell'attività sociale, particolarmente in relazione agli sport che sono oggetto dell'attività dell'associazione stessa.

Per oneri si deve intendere non solo quelli di carattere civile, ma anche quelli di carattere penale.

In effetti il presidente è responsabile anche sotto il profilo penale delle lesioni o addirittura delle morti che potrebbero derivare dalla non corretta gestione e manutenzione dei locali sociali, nonché dei terreni destinati all'esercizio dell'attività sportiva; analoga considerazione deve essere fatta per tutte le attrezzature necessarie per l'esercizio dei diversi sport praticati nell'ambito sociale.

E' chiaro quindi che la responsabilità del presidente per colpa può configurarsi in una pluralità veramente ampia di fatti e di omissioni, pluralità che appare difficile qualificare ed ordinare, specie tenendo conto della estrema varietà delle discipline sportive che possono essere esercitate ed in effetti sono esercitate dalle associazioni sportive.

Tale responsabilità riguarda sia gli sportivi che esercitano la loro attività sia terzi quali ad esempio eventuali spettatori.

Per quanto riguarda la responsabilità del presidente in relazione agli obblighi fiscali che incombono sulle associazioni sportive, altra relazione del presente congresso ne darà a Voi ampia cognizione.

Per quanto mi riguarda mi limiterò a richiamare la legislazione prima indicata cioè il D.L. 460/1997 e l'art. 90 della L. 289/2002; in base a tale normativa le associazioni sportive devono osservare determinate norme relative al funzionamento dell'associazione stessa; in particolare assume speciale rilievo l'esclusione di ogni fine di lucro da parte dell'associazione stessa.

L'osservanza di tale normativa appare vitale poiché ad essa sono connesse rilevanti agevolazioni di ogni tipo ed in particolare agevolazioni di carattere fiscale.

Resta peraltro da determinare e sarà fatto certo dall'altro relatore il regime delle attività parallele o contemporanee all'esercizio dell'attività spor-

tiva, attività che non possono non qualificarsi come dirette a fine di lucro.

Caso tipico è quello dell'esercizio del bar che, da un lato appare assai utile all'attività sociale in quanto una pluralità di persone deve trattenersi per alcune ore nell'ambito degli immobili o dei terreni destinati all'attività sociale e perciò la possibilità di bere una bibita, prendere un caffè o mangiare un panino appare assai importante, d'altro lato non si può negare che l'esercizio di un bar appare attività tipicamente diretta al fine di lucro.

Ciò comporta per le società, così come lo comporterebbe l'esercizio di un ristorante, aggravii notevolissimi sia sotto il profilo fiscale sia sotto il profilo previdenziale.

La soluzione non è facile si potrebbe pensare ad affidare la gestione dell'esercizio a soggetto terzo con ciò escludendo l'associazione sportiva da ogni ingerenza dall'attività propriamente commerciale.

E' da osservare inoltre che nell'ambito delle responsabilità presidenziali possono configurarsi responsabilità anche in ordine agli eventuali rapporti di lavoro subordinato che possono, anzi sovente, fare capo all'associazione sportiva.

Si deve ritenere infatti che al presidente faccia l'obbligo dell'osservanza di tutta la normativa relativa al rapporto di lavoro dipendente ed analogamente all'osservanza delle innumerevoli disposizioni relative al settore previdenziale dei lavoratori dipendenti.

Peraltro ove il presidente non abbia una specifica capacità, così come consigliabile in materia fiscale, appare opportuno affidarsi a professionisti dalla specifica competenza.

Infine è bene che il presidente tenga presente anche la normativa in materia edilizia poiché l'esecuzione anche di un modesto lavoro murario senza la prescritta autorizzazione può dar luogo a pesanti sanzioni amministrative e penali.

Si può concludere, in buona sostanza, che le responsabilità di un presidente di società sportiva, ove si escluda la responsabilità solidale per le obbligazioni sociali, non differisce in maniera particolare da quelle di qualsiasi soggetto che abbia la responsabilità di un qualsiasi ente o azienda o pluralità di persone e come tale esse sono regolate nella legislazione vigente.

***Avv. Maurizio Morici***

# **I rischi da assicurare nell'ambito della gestione di una società sportiva,**

**relazione dell'avv. Giorgio Gefter Wondrich,  
Past President Yacht Club Adriaco 1903 Trieste**

Questa breve relazione rivela l'imbarazzo e la difficoltà di affrontare sinteticamente un argomento di così ampia portata, sia per ciò che riguarda la definizione di rischio assicurabile in ambito di società sportive, sia per ciò che riguarda l'esemplificazione dei rischi.



L'avv. Giorgio Gefter Wondrich.

Il rischio assicurabile riguarda certamente il danno derivato a chiunque, atleti e non, nella pratica sportiva. Rientriamo nel campo della responsabilità civile, cioè nell'obbligazione aquiliana, assicurabile, precisata negli artt. 2043, 2049, 2050, 2051 e seguenti del Codice Civile.

In sostanza, una società sportiva, qualsiasi forma societaria assuma, cioè con o senza personalità giuridica, può essere tenuta responsabile dei danni provocati a terzi per l'esercizio della sua attività sociale che è quella della pratica e della diffusione dello sport, che può in determinate situazioni rappresentare un rischio.

Le società sportive possono avere le più varie forme sociali, devono avere una legittimazione giuridico-sportiva che loro deriva dall'iscrizione alle rispettive Federazioni.

Premessa l'obbligatorietà dell'assicurazione per tutti gli atleti professionisti, così come stabilito perentoriamente dal decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, detta norma è riferibile alle società che gestiscono attività sportiva assimilabile allo spettacolo, per cui l'ente assicuratore a cui obbligatoriamente si deve fare riferimento, è l'ENPALS che assicura com'è noto, i lavoratori dello spettacolo.

Ma tutto ciò riguarda atleti professionisti che hanno un rapporto con una

società sportiva professionistica che ha forma societaria con personalità giuridica, o società per azioni, o società a responsabilità limitata, affiliate a una Federazione nazionale riconosciuta.

Non c'è chi non veda come l'enorme sviluppo di società che gestiscono lo sport italiano sotto il profilo dilettantistico, non rientrino nell'ipotesi di cui sopra. Ciò non toglie che i rischi connessi in relazione alla tipologia degli sport praticati e perseguiti, si debbano necessariamente prendere in considerazione nel valutare l'attività di dette società, che sono le più varie e sulla cui responsabilità si è occupata più volte la giurisprudenza in relazione alle fattispecie più diverse, producendo qualche decina di migliaia di sentenze oggi facilmente consultabili su Internet.

Il concetto di base ad avviso personale del sottoscritto, che non pretende assolutamente di essere obiettivo e reale, ma che pensa possa essere espresso con qualche fondamento, è che il sistema giuridico, chiamiamolo così in termini molto vaghi in Italia e non solo in ambito sportivo, persegua la necessità di identificare nei limiti del possibile in ogni fattispecie che possa dar luogo a una richiesta di danno, una responsabilità che vada oltre il naturale riferimento a chi il danno stesso ha determinato, ritenendo o ricercando un responsabile al di fuori della stessa.

L'elaborazione della legislazione del lavoro in tema di infortuni, nella giurisprudenza, ne è illuminante esempio. In Italia, è molto difficile limitare le conseguenze al solo o ai soli attori dell'evento senza alcun riferimento agli enti o organizzazioni societarie da cui essi dipendono o hanno una qualche relazione.

Gioverà innanzitutto chiarire dal punto di vista giuridico nei limiti del possibile, i termini della relazione che ci è stata richiesta: i rischi da assicurare nell'ambito della gestione dell'attività sportiva, per cui dobbiamo partire da una sia pur breve definizione del concetto di rischio.

Il rischio, sotto il profilo giuridico, deve ricavarsi da casi nei quali il Codice Civile usa l'espressione "rischio".

Essi sono assai rari: bisogna poi decodificarli per accertare se questa espressione ha contenuto sempre identico e se essa si possa stemperare in quella più specifica di rischio contrattuale.

Per impiegare perciò il termine "rischio" si deve avere come riferimento

prevalente sia il contratto sia l'obbligazione oggetto del contratto stesso, e perché no ogni tipo di obbligazione nascente da una pratica non conseguenza di contratto, come l'obbligazione aquiliana che può nel nostro caso trovare origine nella pratica sportiva., la quale pratica sportiva deve a sua volta avere interesse a considerare, sotto il profilo assicurativo, il concetto di rischio sia dal punto di vista contrattuale, sia soprattutto dal punto di vista extracontrattuale.

Il rischio può essere contrattuale tutte le volte che l'associazionismo sportivo per il suo sviluppo e per il perseguimento dei suoi fini, debba o possa fare ricorso a quegli atti giuridici previsti dal Codice Civile.

Sul rischio contrattuale, i riferimenti nel Codice Civile sono pochi: 1221, effetti della mora sul rischio, cui sono connesse altre ipotesi previste dallo stesso Codice pur se nei relativi articoli il rischio è presente in tanti contratti, anche se non espressamente richiamato nel testo, ad esempio l'art. 1529 parla di rischio in relazione alla vendita di cose in viaggio.

Le ipotesi di rischio contemplate nel Codice Civile, ove la parola rischio è espressamente richiamata, sono quelle che possono interessare ovviamente più direttamente la gestione delle associazioni sportive, e sono le norme del Codice Civile sulle Assicurazioni: art. 1885, assicurazione contro i rischi della navigazione, 1895 inesistenza del rischio che determina la nullità del contratto; 1896 cessazione del rischio durante l'assicurazione; 1897 diminuzione del rischio, 1898 aggravamento del rischio. In termini generali, perciò anche nell'ordinaria gestione dell'organizzazione e della pratica delle attività sportive dette norme possono e devono regolare i corretti rapporti che in ambito sportivo sono gestiti dalle società o associazioni sportive.

Attività sportiva in senso generale, che può essere la più varia stante la grande diversità degli sport che va forzosamente regolamentata dalle disposizioni di legge più sopra richiamate. Rischio in particolare extracontrattuale, ma anche rischio contrattuale così come specificato e regolato dal Codice Civile in alcuni casi, nella pratica della gestione di società sportive.

Un esempio recente di rischio personalmente vissuto dal sottoscritto quale Presidente di un importante Club velico che in tempi recentissimi ha dovuto ristrutturarsi dal punto di vista edilizio, può derivare dagli inconvenienti che in relazione a questa attività si sono verificati o potevano verificarsi.



Il contratto per prestazione d'opera con i progettisti, poteva portare a contenzioso per cui il rischio contrattuale poteva anche essere oggetto di un'assicurazione specifica.

Il capitolato che prevedeva il compimento di determinate opere secondo le disposizioni della Soprintendenza dei Beni Culturali, avrebbe potuto non essere rispettato per accadimenti strutturali indipendenti dall'attività delle parti, ad esempio crollo di manufatti che avrebbero dovuto restare in piedi, per cui nell'ipotesi si sarebbe potuta configurare una responsabilità personale quale committente. E' assicurabile e in che termini, una simile ipotesi che pur dovrebbe per prudenza essere presa in considerazione?

Ecco che per fare una sintesi di questo lungo discorso, il perseguimento al meglio dello sport esercitato da una società sportiva affiliata alla federazione con una sede adeguata alla sua importanza, può creare una serie notevole di problemi, contrattuali ed extracontrattuali, che devono essere oggetto di un'attenta valutazione sotto il profilo assicurativo. Il rischio personale del rappresentante di detta società sportiva, può essere quello di incorrere in sanzioni amministrative o peggio penali oltre che ad ovvie ipotesi civilistiche.

La società sportiva, pur senza fini di lucro, dovrebbe farsi carico delle possibili conseguenze negative per i suoi dirigenti, per la benemerita attività che svolgono così come recentemente anche previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che detta i principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa a carico di "enti forniti come previsto dall'art. 1, n. 2, di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

La legge recentissima, frutto di non vastissima elaborazione dottrinale, e ancora priva di riferimenti giurisprudenziali, può essere fatta rientrare nella esemplificazione dei rischi a cui possono essere esposti i Presidenti o legali rappresentanti di associazioni sportive per l'operato di dipendenti o genericamente preposti, su cui devono esercitare il controllo.

L'esempio fatto può essere adottato a qualsiasi realtà sportiva organizzata, a prescindere dal tipo di sport perseguito.

Emerge, per ciò che riguarda le società sportive, il ruolo primario dell'associazionismo sportivo da cui dipende la diffusione della pratica sportiva ad ogni livello.

Tale fenomeno è identificato in via generale dalla mancanza dello scopo di lucro, che trova la sua origine, com'è stato autorevolmente osservato, nei principi costituzionali garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e dall'art. 18 sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente senza autorizzazione.

Sotto il profilo giuridico si può far riferimento a questa impostazione per ciò che riguarda la genesi e la legittimazione delle società sportive.

La pratica di qualsiasi sport in forma agonistica, presuppone in sé la tendenza a oltrepassare i normali limiti di tolleranza e di prudenza nella condotta esponendosi a rischi superiori a quelli presenti nella vita ordinaria, e perciò si è avvertita l'esigenza di tutelare adeguatamente sia gli atleti sia le società sportive, contro i rischi propri insiti nella pratica dello sport.

Viste le difficoltà di reperire sul mercato privato delle assicurazioni che tutelino il rischio sportivo, fu istituita com'è noto una sorta di autoassicurazione mutualistica per tutti gli sportivi: la Sportass, la Cassa di Previdenza per tutti gli sportivi che è stata istituita dal CONI con emanazione di apposita legge, sino dal 1935, e successivamente è stata dichiarata "ente pubblico necessario" a sensi della legge n. 70/75.

Compito di detta assicurazione obbligatoria gestita dalla Sportass, le cui vicende saranno oggetto di altra trattazione in questo convegno, era ed è quello di tutelare l'infortunistica sportiva in forma assicurativa ed assistenziale, nonché di studiare e risolvere i problemi previdenziali connessi all'esercizio delle varie discipline sportive inquadrate nelle varie federazioni nazionali e nelle altre istituzioni riconosciute dal CONI.

Tutti gli sportivi perciò, atleti, ausiliari, tecnici, allenatori, istruttori, giudici eccetera, per effetto del loro tesseramento presso le federazioni sportive di appartenenza, possono usufruire automaticamente dell'assicurazione contro gli infortuni che si verificano durante le attività di gara, di allenamento durante i viaggi collettivi e individuali e durante le azioni preliminari e finali.

Non staremo qui a valutare l'oggetto di detta assicurazione, che forse con ottimismo talvolta eccessivo è ritenuta sufficiente dai vari responsabili delle singole realtà sportive, operanti nel Paese.

L'assicurazione obbligatoria può però non essere ritenuta sufficiente e il rischio connesso all'attività praticata dalla società sportiva, dovrebbe esse-

re più estesamente valutato. Esaminando alcune significative pronunce dell'Autorità Giudiziaria nell'enorme massa di sentenze pubblicate, sia in sede penale sia in sede civile, suggerirei la necessità (in quale forma la cosa dovrebbe essere studiata) di integrare le assicurazioni di legge con polizze specifiche volte a garantirsi da possibili richieste risarcitorie nei confronti e dell'atleta ed eventualmente della società da cui dipende.

L'attività agonistica implica sempre accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, e l'esercizio di attività sportive può costituire un esimente non codificato, in ordine a reati come la lesione colposa commessa in sua occasione.

La valutazione eventuale del superamento della soglia di non punibilità, deve essere fatta in relazione all'attività stessa dell'atleta con particolare attenzione alle regole vigenti per quello sport, anche perché i rischi derivanti da un'attività sportiva svolta in modo non conforme a norme federali e regolamentari non sono coperti dall'assicurazione prestata dalla Cassa. Vi è ad esempio una sentenza del Consiglio di Stato dd. 27 gennaio 94 che afferma come la responsabilità civile della Federazione Nazionale di Sci Nautico, per aver stabilito in occasione di gare, misure di lunghezza in deroga alla disciplina generale, va coperta da assicurazione.

Cosa significa ciò: che vi possono essere delle situazioni in cui gli organizzatori di un evento sportivo possono essere chiamati quali responsabili dal punto di vista patrimoniale, per incidenti occorsi a seguito di eventi sportivi non ritenuti osservanti di prescrizioni e di regolamenti.

Una sentenza tra le tante: la Cassazione penale con sent. Dd. 10.11.2005, ha affermato con espresso riferimento ai principi degli artt. 2043 e 2050 C. CV., che il responsabile di attrezzature sportive o ricreative, è obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare un evento dannoso.

Ciò che si vuol dire, è che non sempre l'osservanza dei regolamenti relativi al tipo di attività sportiva esercitata, mette al riparo da eventuali pericoli dal punto di vista giudiziario sia civile che penale, i rappresentanti delle società sportive stesse.

In materia di sport, è stata individuata dalla giurisprudenza una così detta "scriminante non qualificata" basata principalmente sul ruolo di assoluto rilievo che l'ordinamento giuridico assegna alla pratica sportiva.

Nell'ambito di siffatta scriminante non codificata, l'area del così detto

“rischio consentito” coincide con quella delineata dal rispetto delle regole tecniche che devono essere osservate nell’agone sportivo.

E quando ciò non avviene, delle conseguenze può essere tenuto responsabile, secondo i principi generali, il responsabile della società cui l’atleta appartiene e che ha organizzato l’evento in cui è avvenuto il danno. L’argomento ci potrebbe portare molto lontano, il che in questa sede non sarebbe possibile.

Alla fine di questo lungo discorso, mi sentirei di suggerire, a parte l’ovvia e scrupolosa osservanza delle regole imposte dal CONI e dalle varie Federazioni con gli specifici regolamenti, che regolano la pratica dello sport, la possibilità di identificare un ambito assicurativo a cui riferirsi per garantire i benemeriti volontari dirigenti di società sportive comunque organizzate, per tutte quelle ipotesi di loro possibile coinvolgimento in richieste di danno.

Vi è il rischio che la difesa avanti ai Giudici possa non essere sufficiente, e ciò in considerazione di sempre possibili decisioni che possono farci ricordare il detto di Catone, “Non omne quod licet honestum est”.

Quante volte abbiamo visto decisioni non condivisibili e ritenute assolutamente ingiuste, confermate dalla Corte di Cassazione in quanto adeguatamente motivate!

Le conseguenze dei rischi, perciò, a modesto avviso del sottoscritto, non so se possano essere totalmente eliminate con adeguate forme assicurative, in quanto non credo esistano strumenti per poter attuare questa forma prudenziale di tutela. Bisogna perciò che la gestione delle organizzazioni che hanno come scopo sociale la pratica e la diffusione dello sport, siano nei limiti del possibile, le più osservanti delle norme di legge e dei regolamenti specifici, e i relativi contratti di assicurazioni al di là di quelli imposti dalla legge, i più ampi possibili.

***Avv. Giorgio Gefter Wondrich***

# IMMAGINI DEL CONVEGNO





# La giurisprudenza in tema di responsabilità dei Dirigenti Sportivi

relazione dell'avv. Mauro Valcareggi,

Vice Presidente Società Nautica Pietas Julia 1886 Duino Aurisina (TS)

Sul piano giuridico l'associazione sportiva che agisce nel settore dei dilettanti può assumere ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 c. 17 le seguenti configurazioni :

associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile:

associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10/02/2000 n. 361;

società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono la finalità di lucro;

I requisiti univoci che tutte le società od associazioni devono avere sono:

- l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dell'ente sportivo.

Inoltre, il medesimo art. 90 al comma 18 detta alcuni requisiti che devono essere

espressamente previsti nello statuto sociale fra i quali:

- l'indicazione della sede sociale, la denominazione, l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive e dilettantistiche, la rappresentanza legale dell'associazione, l'assenza di fini di lucro, cioè i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati nemmeno in forme indirette;

- il rispetto dei principi democratici nella vita associativa, l'obbligo di rendiconti finanziari e le modalità di scioglimento dell'associazione/società.

Le associazioni o società sportive con personalità giuridica sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta che tiene distinto il patrimonio



L'avv. Mauro Valcareggi mentre riceve la targa ricordo del Convegno.

dell'Ente da quello degli associati. Pertanto il creditore di una associazione o società non potrà aggredire il patrimonio degli associati in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte per il perseguimento dello scopo.

Per l'acquisizione della personalità giuridica il D.P.R. 10/02/2000 n. 361 detta le norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private. E' stabilita, peraltro, una adeguata consistenza del patrimonio sociale per garantire i terzi rispetto alle obbligazioni contratte dalla società.

Viceversa nelle associazioni o società non riconosciute questa differenza dei patrimoni non è invece così perfetta. Infatti, i creditori dell'Ente possono aggredire il patrimonio dell'associazione (c.d. Fondo Comune) ma se questo non è capiente possono rivalersi, come vedremo, nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Tuttavia, l'art. 36 del Codice Civile configura l'associazione non riconosciuta come un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi fornito di un patrimonio (c.d. fondo comune ex art. 37 c.c.) distinto da quello dei singoli soci e, se pur priva di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto disciplinato dagli accordi stipulati dagli associati (atto costitutivo e statuto).

Ora, l'aspetto maggiormente significativo nelle associazioni sportive non riconosciute è le responsabilità giuridica dei Dirigenti ai quali possono, nello svolgimento della loro attività, imputarsi sanzioni:

- A) Civili;
- B) Penali;
- C) Amministrative e fiscali (come vedremo in altro intervento)
- D) Sportive.

Tali sanzioni derivano da fattispecie che costituiscono fonti di diverse responsabilità sia contrattuali che extracontrattuali.

### **LA RESPONSABILITA' CIVILE NELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI**

Per quanto riguarda l'assunzione delle **obbligazioni contrattuali** è fondamentale la disciplina dettata dell'art. 38 del c.c. che recita: "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione (ad es. presidente, segretario ecc.) i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

Quindi da una prima analisi di questo secondo comma ne deriva:

manca l'autonomia patrimoniale perfetta e non sussiste il beneficio di preventiva escussione (nota la differenza fra associazioni con personalità giuridica);

tutti gli associati (Dirigenti, tecnici, atleti) sono responsabili senza limiti delle obbligazioni che assumono per conto della società.

Vediamo subito qualche sentenza che enuncia questi principi:

Giurisprudenza: (Cass. Sez. lav. 27/12/91 n. 13946) all. 1

- La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione ma all'attività negoziale (o extragiudiziale) concretamente svolta;

- non è un debito proprio dell'associato (Dirigente) ma ha carattere **accessorio non sussidiario**. L'obbligazione avente natura **solidale** di colui che ha agito per l'associazione è ex lege associabile alla fideiussione. Non si richiede la preventiva escussione del debitore principale. Il creditore può scegliere a sua scelta l'azione nei confronti del debitore principale (associazione) o del fideiussore (dirigente o associato) (Cass. 1991/13946 - all. 1 bis) (Cass. 20/07/98 n. 714 - All 2) Trib. Bari 11/12/06 - all 3) Trib. Campobasso 21/01/05 all. 4) in tema di obbligo del fideiussore (Dirigente) anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale (dell'associazione).

E' pacifico, tuttavia, che soggetti diversi da quelli che hanno la rappresentanza dell'associazione (es. Presidente) possono svolgere in virtù di **mandato** o di **altro rapporto interno** (verbali direttivo, procura, delega, dipendente ecc.) attività riferibile all'associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui siano chiamati a rispondere i soggetti mandanti (es. Presidente) e attraverso costoro l'associazione in base al disposto dell'art. 38 c.c. Anche in questo caso la responsabilità viene affermata relativamente agli amministratori, sulla base del criterio **della effettività** e cioè del completo svolgimento di **attività negoziale diretta o indiretta**, da parte degli amministratori, e non per la semplice loro qualità di legali rappresentanti dell'associazione (Cass.civ. 13/03/1987 n. 2648) all. 5 Cass. 2/8/03 n. 11772 all. 5 bis.

Un altro aspetto riguarda, altresì, la successione della responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Tale re-

sponsabilità non grava su tutti coloro che successivamente ne assumono la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone (Dirigenti) che hanno **concretamente negoziato** e ciò a tutela dei terzi che fanno affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale.

Sicché il semplice avvicinarsi nelle cariche sociali dell'associazione non comporta alcun fenomeno di successione nel debito (Cass. 7 aprile '92 n. 4266 All.6) Cass. 12/01/2005 n. 455 All.7).

### **Responsabilità extranegoziale**

La predetta garanzia personale degli amministratori di associazioni non riconosciute prevista dall'art. 38 c.c. si riferisce **anche** ai rapporti extra-negoziali ma riguarda soltanto le obbligazioni collegabili all'attività da **essi spiegata in concreto**.

### **Danno cagionato da tecnici, giocatori, collaboratori**

Ulteriori problemi possono derivare ai Dirigenti delle ass. sportive dilettantistiche di squadre agonistiche giovanili, con conseguente attribuzione della responsabilità - quando vi è colpa **nella vigilanza** - agli accompagnatori o agli allenatori per danni causati dagli atleti.

**(art. 2048 c.c. "Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. - Il padre e la madre (c.c. 316), o il tutore (c.c. 357), sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (c.c. 2047). La stessa disposizione si applica dall'affiliante.**

**I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (c.c. 2049, 2056).**

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di **non** avere potuto impedire il fatto)".*

Per altro verso il Presidente della società sportiva può essere chiamato a risarcire i danni cagionati a terzi dai giocatori della propria squadra a titolo di responsabilità solidale ed oggettiva inquadabile in quella del padrone e del committente ex art. 2049 c.c. giacché gli atleti tesserati stringono un vincolo che nella maggior parte dei casi può essere qualificato di subordinazione nei confronti dell'associazione per la quale militano (**art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti - I padroni e i committenti sono responsabili**

**per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (c.c. 1228, 1900, 2048).**

Ad esempio illecito agonistico (purtroppo omicidio colposo) Trib. Monza 5/06/97 (all. 8) qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva anche contraddistinta da elevato agonismo (partita Hockey su pista) è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l'avversario, va **dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file il giocatore militava.**

Trib. Firenze 17/12/84 (all. 9) omicidio colposo: commette reato di omicidio colposo il partecipante di un incontro di Karatè per un calcio vietato dal regolamento.

Trib. Belluno (all. 10): è responsabile penalmente il giocatore di calcio che mentre il gioco si svolge in un'altra zona del campo, colpisce con un pugno al volto l'avversario provocandogli lesioni personali.

**Per il criterio distintivo** fra illecito sportivo e illecito fonte di responsabilità civile e/o penale (vedi Trib. Trento 11/05/96 all. 11).

Comunque l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio da essa inerente da parte degli atleti, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientrano nell'alea normale e ricadono sugli atleti stessi.

E' sufficiente che gli organizzatori (Dirigenti) al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva e nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (Cass. 20/02/97 n. 1564 all. 12).

Conforme Trib. Napoli 21/05/86 all. 13 sulla responsabilità degli organizzatori di una corsa ippica per aver imposto lo svolgimento della corsa malgrado le proibitive condizioni climatiche, che determinavano una situazione di manifesta pericolosità.

Sul concorso di colpa dell'atleta in una manifestazione sportiva (Cass. 3/04/81 n. 1896 all. 14).

### **La responsabilità per la tutela della salute degli atleti**

La responsabilità civile e penale dei dirigenti può derivare anche dalla violazione delle norme di legge e sportive che tutelano la salute degli atleti - anche dilettanti - che svolgono attività "agonistica".

Costoro devono essere sottoposti annualmente ai controlli sanitari per l' idoneità a tale attività come stabilito dal D.M. 18/02/82.

L' atleta, quindi, non può svolgere l' attività agonistica se privo di certificato d' idoneità (Cass. Pen. 7/07/92 all. 15).

Per converso l' assenza di un medico sociale a bordo campo non comporta la responsabilità, a titolo contrattuale o extracontrattuale, dell' associazione calcistica cui appartiene l' atleta dilettante, il quale infortunatosi nel corso di un' azione di gioco, abbia giudizialmente richiesto il risarcimento dei danni lamentando la mancata tempestiva assistenza sanitaria (Trib. Napoli 29/01/96 - all. 16).

D' altronde sussiste la responsabilità dell' organizzatore (Dirigente) per l' incidente occorso a un atleta durante una competizione sportiva, quando egli **abbia ommesso di assicurare con tutte le possibili ed opportune cautele che lo svolgimento della manifestazione potesse** aver luogo senza pericolo per incolumità dei partecipanti (Corte d' App. Genova 4/09/91 all. 17).

Vedi anche Cass. 24/01/06 all. 18 sul rapporto di causalità.

Nel mentre per una esclusione di responsabilità vedi Cass. 24/01/06 n. 16998 all. 19.

Sulla prevedibilità del danno v. Cass. Sez. Pen. 27/11/02 n. 13323 all. 20.

Sulla responsabilità per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia): Pret. Malè 9/11/83 all. 21.

*Avv. Mauro Valcareggi*



Una immagine del folto ed interessato gruppo di Dirigenti delle Società Sportive Centenarie mentre assistono al Convegno.



## ALLEGATI ALLA RELAZIONE

**ALL.1):** Cass. civ. Sez. lavoro, 27-12-1991, n. 13946 - Enpals c. Minerba

“La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c. c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione ma all’attività negoziale (o, anche, extranegoziale) concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi; pertanto, ai sensi della citata norma, non è configurabile responsabilità del rappresentante dell’associazione in ordine agli obblighi contributivi relativi a rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima ove tali rapporti - secondo l’accertamento del giudice del merito (che è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi) - non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la circostanza che questi abbia denunciato all’ente previdenziale le assunzioni (non realizzate da lui) degli indicati lavoratori o abbia presentato domanda di condono previdenziale (salvo, peraltro, il problema della - diversa - responsabilità per effetto di tale domanda e della eventuale decadenza dal beneficio per mancato pagamento di una delle rate)”.

**ALL.1 bis):** Cass. civ. Sez. lavoro, 27-12-1991, n. 13946 - Enpals c.

Minerba

“La responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c. c. per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa; consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 c. c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (art. 1944 c. c.) per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l’estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore”.

**ALL.2):** Cass. civ. Sez. lavoro, 20-07-1998, n. 7111 - Assoc. prov. clubs 3P Salerno c. Reale

“La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta è collegata non alla titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa; ove con tale attività siano stati instaurati rapporti di lavoro subordinato per lo svolgimento di prestazioni in favore dell’associazione, il lavoratore può far valere i corrispondenti crediti direttamente nei confronti di tali soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, senza essere tenuto alla preventiva escussione del fondo comune”.

**ALL.3):** Trib. Bari Sez. II, 11-12-2006 - M.M. c. Associazione A.

“In virtù di quanto stabilito dall’art. 38 c.c., premesso che la responsabilità solidale prevista dallo stesso per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne un debito proprio dell’associato ma ha carattere accessorio anche se non sussidiario rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa (con la conseguenza che l’obbligazione avente natura solidale di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione), la responsabilità personale di colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta si riferisce sia ai rapporti negoziali che a quelli extranegoziali”.

**ALL.4):** Trib. Campobasso, 21-01-2005 - Tipografia L.E. c. A.S.

“La responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne un debito proprio dell’associato bensì ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (art. 1944 cod. civ.), per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l’estinzione della ga-



Un momento iniziale del Convegno

ranza, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o fideiussore. Pertanto ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

**ALL.5): *Cass. civ. Sez. I, 13-03-1987, n. 2648 - Amici c. Bertini***

“Soggetti diversi da quelli che hanno la rappresentanza dell'associazione possono svolgere, in virtù di mandato o di altro rapporto interno con taluno degli amministratori o rappresentanti, attività riferibile all'associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui siano chiamati a rispondere i soggetti mandanti e, attraverso costoro, l'associazione, in base al disposto dell'art. 38 c. c.; anche in detta ipotesi la responsabilità ex art. 38 c. c. viene affermata, relativamente agli amministratori, sulla base del criterio della effettività, e cioè del completo svolgimento di attività negoziale, diretta o indiretta, da parte degli amministratori tutti e non per la semplice loro qualità di rappresentanti dell'associazione”.

**ALL.5 bis):** Cass. civ. Sez. lavoro, 02-08-2003, n. 11772 (rv. 565622)

Movimento Cristiano Lav. Un. Prov. di Benevento c. INAIL

“Affinché, ai sensi dell’art. 38 c.c., possa operare il riferimento all’associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell’associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l’associazione, è necessario che quest’ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell’associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell’immedesimazione organica ex art. 36 c.c., fermo restando che l’associazione può assentirne l’operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l’attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il “falsus procurator” non impegna l’associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell’altro contraente secondo l’art. 1398 c.c., non prevedendo l’art. 38 c.c. alcuna deroga all’art. 1398 c.c. citato”.

**ALL.6):** Cass. civ. Sez. I, 07-04-1992, n. 4266 - Esposito c. Della Morte e altri

“Nel territorio nel quale esercitano il comando - a norma dell’art. 2 comma 1 n. 3 della l. 23 aprile 1981 n. 154 - non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato: allo scopo il termine “comando” deve essere inteso nella sua accezione tecnico-militare di preposizione ad una unità o ente, a carattere operativo, tattico o anche amministrativo, delle forze armate il cui organico preveda quale comandante un ufficiale generale o superiore, il che mentre può ben dirsi di un distretto militare, certamente non si attaglia ad un ufficio reclutamento, che costituisce solo una ripartizione interna del primo. Perchè sussista la situazione di incompatibilità prevista dall’art. 3 comma 1 n. 1 della l. 3 aprile 1981 n. 154 (essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, rispettivamente, da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il 10% del totale dell’entrata) occorre una vera e propria ingeren-

za della regione, della provincia o del comune nel funzionamento dell'ente, ossia un loro potere di incidere sul processo formativo della volontà dell'organismo, potere che, ove non giustificato dalla particolare natura dell'organismo stesso, deve essere previsto espressamente da una disposizione di legge, da una clausola convenzionale o dall'atto costitutivo e che non si può desumere da circostanze di equivoco significato, quali l'erogazione di sovvenzioni saltuarie e di modesta entità o di benefici quali la disponibilità di locali o di linee telefoniche. La responsabilità personale e solidale di cui all'art. 38 c.c. non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo dell'associazione non riconosciuta ne assumono la rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano agito in nome e per conto di essa in relazione ad uno specifico atto o negozio. Non sussiste, di conseguenza, in capo all'amministratore di un'associazione non riconosciuta, debitrice di un comune, l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale di quel comune, quale suo debitore (a norma dell'art. 3 comma 1 n. 6 l. 23 aprile 1981 n. 184), ove lo stesso abbia assunto tale carica in epoca successiva al sorgere del debito”.

**ALL.7): Cass. civ. Sez. III, 12-01-2005, n. 455 (rv. 579348)**

“La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria



Il tavolo dei relatori

dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione. (Nell'affermare il principio di diritto che precedere, e nello specificare, ancora, che, per l'effetto, il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente, la Corte di Cassazione ha così cassato la sentenza della Corte di merito che aveva invece ritenuto, con riferimento ad un contratto di locazione sottoscritto, "illo tempore", dall'allora presidente di un'associazione non riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, che tutte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza - nonché quella risarcitoria riconnessa all'eventuale ritardo nella consegna - non gravassero su quest'ultimo, bensì sull'attuale legale rappresentante dell'ente)".

**ALL.8): Trib. Monza, 05-06-1997 - Aguero c. Citterio e altri**

"Qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo (nella specie, una partita ufficiale di hockey su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava".

**ALL.9): Trib. Firenze, 17-12-1984 - Oberrainer**

"Commette il reato di omicidio colposo il partecipante ad un incontro di karatè che colpisce con un calcio al mento l'avversario (cosiddetto calcio circolare vietato dall'art. 10 del regolamento), provocandone la caduta all'indietro con conseguenti lesioni al cranio dalle quali sia derivata la morte".



**ALL.10):** Trib. Belluno, 28-05-1986 - Peterle

“E’ responsabile penalmente un giocatore di calcio, che, nel corso di una gara e mentre il gioco si svolge in un’altra zona del campo, colpisca con un pugno al volto un avversario provocandogli lesioni personali: nel caso specifico sussiste inoltre l’aggravante di cui all’art. 61, n. 1 c. p., sotto il profilo delle futilità dei motivi, in quanto una partita di calcio - sia pure accesa - non può in alcun modo costituire sufficiente spinta al reato, ma dovrebbe anzi rappresentare leale confronto di valori tecnici ed agonistici”.

**ALL.11):** Pret. Trento, 11-05-1996 - Az. prov. servizi sanitari c. De Sangrio

“Qualora durante un incontro sportivo (nella specie, di calcio) si sia verificato un evento dannoso con espulsione del giocatore danneggiante, occorre distinguere se la fattispecie integri un mero illecito sportivo ovvero un illecito fonte di responsabilità civile e/o penale. Criterio discriminatorio a tal fine è costituito dalla sussistenza o meno del rapporto di funzionalità tra l’azione che ha causato le lesioni e lo scopo proprio dell’attività sportiva. Infatti, se l’intervento del giocatore danneggiante si è realizzato nell’ambito di un’azione del gioco nella specie diretto funzionalmente all’impossessamento del pallone, almeno secondo la rappresentazione “ex ante” del giocatore, e solo nella concitazione del gioco risoltosi in un evento dannoso, esso integra un illecito sportivo, scriminato sotto il profilo della responsabilità del danneggiante in relazione alle cause di giustificazione di cui agli art. 50 e 51 c.p.: onde non sussiste la responsabilità ai sensi della legge penale e civile”.

**ALL.12):** Cass. civ. Sez. III, 20-02-1997, n. 1564 - Toffaldano c. Motoclub Gubbio e altri

“Poiché l’attività agonistica implica, da parte di coloro che vi partecipano, l’accettazione del rischio dei danni rientranti nell’alea normale del gioco, gli organizzatori, al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, hanno il solo onere di dimostrare che hanno predisposto le normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva”.

**ALL.13): Trib. Napoli, 21-05-1986 - Allevamento Ischitella c. Soc. ippica Villa Glori**

“L’esercizio di attività agonistiche comporta che debbano ricadere su coloro che vi si dedicano gli eventuali danni da costoro sofferti rientranti nell’alea normale, cioè nel rischio normalmente presente in quel tipo di gara come insito e connaturato ad esso, fermo restando a carico degli organizzatori e degli stessi concorrenti l’obbligo di rispettare il generale principio del *neminem laedere* posto a tutela di diritti primari e assoluti (nella specie: la corte ha ritenuto la responsabilità degli organizzatori di una corsa ippica riguardo ad un incidente causato dallo slittamento dell’autostart che si pose di traverso sulla pista provocando la rovinosa caduta di alcuni cavalli, atteso che questi, imposero lo svolgimento della corsa malgrado che le avverse proibitive condizioni climatiche, avessero determinato l’instaurarsi di una situazione di manifesta pericolosità per il regolare svolgimento della competizione)”.

**ALL.14): Cass. civ., 03-04-1981, n. 1896 - Samorè c. Fabbri**

“In caso di collisione, durante lo svolgersi di una competizione di velocità su strada pubblica, tra un ciclista ad essa partecipante ed un autoveicolo, va esclusa la responsabilità del ciclista stesso qualora, pur avendo egli,



Una sala del prestigioso Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893 Napoli

per ragioni agonistiche, una curva, violando così il disposto dell'art. 104 cod. strad., risulti che tale condotta, in relazione alle particolari precauzioni adottate, e consistenti nella presenza di un'auto-staffetta che precedeva il corridore e ne segnalava l'arrivo non ha assunto rilievo causale nel verificarsi dell'evento dannoso, da ricollegare, invece, all'esclusivo comportamento colpevole del conducente dell'autoveicolo".

**ALL.15): Cass. pen. Sez. IV, 07-07-1992 - Benassi**

"A norma del d.m. 18 febbraio 1982 le federazioni nazionali e gli enti sportivi riconosciuti hanno il compito di qualificare come l'attività sportiva, esercitata da ciascun atleta nell'ambito delle loro rispettive strutture organizzative; ne consegue che l'atleta così qualificato non può svolgere l'attività agonistica predetta se non è munito di regolare certificato di idoneità rilasciato dalle competenti autorità sanitarie a seguito di tutti i necessari controlli prescritti (nella fattispecie, in applicazione di detto principio, sono stati ritenuti responsabili della morte di un giocatore, i componenti del comitato direttivo dell'unione italiana sport popolari di Prato che avevano consentito all'atleta, mediante il rilascio della vidimazione provvisoria del cartellino e senza acquisire la debita e completa certificazione medica di idoneità allo sport agonistico, di partecipare ad un torneo di calcio)".

**ALL.16): Trib. Napoli, 29-01-1996 - Flora c. Soc. Napoli calcio**

"L'assenza di un medico sociale a bordo campo non comporta la responsabilità, a titolo contrattuale o extracontrattuale, dell'associazione calcistica cui appartiene l'atleta dilettante, il quale, infortunatosi nel corso di un'azione di gioco, abbia giudizialmente richiesto il risarcimento dei danni, lamentando la mancata tempestiva assistenza sanitaria".

**ALL.17): App. Genova, 04-09-1991 - Coni c. Inglese**

"Sussiste la responsabilità dell'organizzazione per l'incidente occorso a un atleta durante la competizione sportiva, quando egli abbia omesso di assicurare con tutte le possibili ed opportune cautele che lo svolgimento della manifestazione potesse aver luogo senza pericolo per l'incolumità delle persone dei partecipanti".

**ALL.18):** Cass. pen. Sez. IV, 24-01-2006, n. 16998 - P.E. c. M.T.

“L’istruttore operante in un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p., collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l’applicazione, nel luogo in cui opera, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione di competenza, nella specie, la F.I.G.C. (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’istruttore responsabile della morte di un ragazzo per aver consentito l’inizio dell’allenamento senza aver effettuato vigilanza sullo stato dei luoghi, così venendo meno ad un obbligo di controllo preventivo)”.

**ALL.19):** Cass. pen. Sez. IV, 24-01-2006, n. 16998 - P.E. c. M.T.

“Il responsabile di una società sportiva, avente impianti ed attrezzature per tali attività e discipline, è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p., ed è quindi tenuto, anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti, e ad adottare quelle cautele idonee al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connesso alla normale pratica sportiva (fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità del presidente dell’associazione per aver adottato cautele idonee ad evitare l’uso pericoloso delle attrezzature)”.

**ALL.20):** Cass. pen. Sez. IV, 27-11-2002, n. 13323- Pellin

“Il soggetto che assuma il compito di guida-accompagnatore di un gruppo di escursionisti, attesa “la posizione di garanzia” di cui deve ritenersi investito, risponde del delitto di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista, il quale, sia pure contravvenendo al generico, previo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata in precedenza segnalata”.

**ALL.21):** Pret. Malè, 09-11-1983

“Il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi, quale precettore, ai sensi dell’art. 2048, 2° comma c. c., nonché, penalmente, per imprudenza, negligenza ed imperizia ai sensi dell’art. 43 c. p.».

# L'assicurazione sportiva e la situazione della SPORTASS

## relazione del dott. Sergio Melai, Presidente SPORTASS e membro Giunta CONI

L'invito a relazionare nell'odierno convegno e la programmazione prevista dall'UNASCI, sono stati formulati in una data nella quale la SPORTASS era esistente e nella quale ricoprivo la carica di Presidente, con nomina del Ministro delle Politiche Giovanili ed Attività sportive su proposta del CONI.

Con Decreto Legge 1° ottobre 2007 n° 159 (G.U. n° 229 del 2.10.2007) l'ente pubblico CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPOR-



Il dott. Sergio Melai durante il suo intervento

TIVI (SPORTASS) riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934 n° 2047, è stato soppresso.

Le funzioni svolte da Sportass sono state assorbite dall'INPS per quanto riguarda il ramo previdenziale e dall'INAIL per quanto attinente al ramo assicurativo; inoltre tutte le convenzioni assicurative in essere con la Sportass sono state risolte di diritto

con data 31 dicembre 2007.

Dal 1° gennaio 2008 tutte le Federazioni e gli Enti già assicurati con Sportass dovranno provvedere ad assicurare i propri tesserati presso una Assicurazione privata, stante l'obbligo di legge di provvedere all'assicurazione antinfortunistica per tutti coloro che praticano attività sportiva.

Vi ricordo che la Sportass è stata commissariata dal Ministro competente nel periodo 25.06.2002 - 11.07.2006 per oltre 4 anni; dal 12.07.2006 è stata amministrata dal Consiglio di Amministrazione da me presieduto, dopo che la Sportass, in accordo con il Ministero, aveva ottenuto dall'ICS un mutuo di 30 milioni di euro garantito dal CONI e destinato a fornire alla Sportass la necessaria liquidità per dare attuazione al piano industriale di risanamento approvato dal medesimo Ministero.

Sulla base delle verifiche e delle analisi da noi operate nei 12 mesi di gestione e sulla obiettiva impossibilità di poter provvedere alla riduzione delle perdite (68 milioni di euro al 30.06.2007), il Governo ed in particolare il Ministro On.le Melandri ed il Sottosegretario On.le Lolli hanno determinato il processo di soppressione di SPORTASS con la confluenza delle funzioni all'INPS e all'INAIL, garantendo con questa decisione il pagamento di tutti i debiti. In conclusione il D.L. n° 159/2007 ha affidato all'INPS il pagamento dei diritti maturati per:

Fondo di previdenza degli sportivi (pensioni)

Fondo medagliati olimpici (atleti al 45° anno di età)

Fondo Club Olimpico (atleti della P.O. del CONI)

T.F.R. della FIGC (n° 6 tecnici del calcio)

Inoltre attraverso l'INAIL sono garantiti il pagamento di tutti i sinistri maturati e maturandi al 31.12.2007 relativi ai tesserati delle FSN assicurate, degli atleti/e dei Giochi Gioventù e Campionati Studenteschi e dei Dirigenti O.T. assicurati dal CONI.

Dopo la mia precedente esperienza di Presidente federale e la recente esperienza di Presidente di Sportass, ritengo opportuno esprimere alcune sintetiche valutazioni e osservazioni sul tema dell'assicurazione nello sport che deve essere essenzialmente finalizzata ad assicurare lo sportivo.

Alla pari di qualsiasi altra attività anche lo sport necessita di coperture assicurative idonee a tutelare i soggetti coinvolti nell'esercizio e nell'organizzazione dell'attività sportiva.

In tale ambito sono molti gli aspetti di cui tenere conto in fase di analisi dei bisogni assicurativi dei vari soggetti coinvolti.

L'attività sportiva svolta, sia essa professionistica o dilettantistica, porta con se dei rischi comuni facenti capo sia ai singoli Atleti e sia agli Allenatori, ai Tecnici, agli Arbitri ed ai Dirigenti Sportivi.

Il primo aspetto di cui tenere conto è l'infortunio.

L'assicuratore tradizionale ritiene di esaurire la necessità assicurativa dell'atleta, mettendo a disposizione dello stesso un massimale contro la morte ed un altro contro l'invalidità permanente. Ma tale struttura non tiene conto della prima necessità dell'atleta e cioè del rimborso delle spese mediche sostenute a seguito dell'infortunio.



Tale garanzia non deve tendere esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale intervento chirurgico ma deve prevedere anche il rimborso di tutte quelle altre spese necessarie al recupero delle attività fisiche dell'atleta.

La copertura cosiddetta "Ingaggi" è un'altra copertura riguardante gli infortuni degli Atleti in questo caso professionisti; tale copertura ha come beneficiaria la società sportiva che sostiene economicamente l'ingaggio: in caso di infortunio che non consenta all'atleta di attendere alla propria attività la compagnia risarcisce alla società affiliata l'ingaggio pagato all'atleta durante il periodo di infortunio.

E fin qui quello che riguarda l'infortunio subito dall'atleta.

Quando l'infortunio colpisce un allenatore piuttosto che un tecnico od un dirigente, sarebbe auspicabile che le coperture assicurative prevedessero anche delle diarie tali da compensare le eventuali perdite economiche derivanti dall'impossibilità di attendere alle proprie funzioni lavorative.

Il secondo aspetto riguarda la Responsabilità Civile.

Questo tema è molto più ampio del primo in quanto riassume in se diverse tipologie di rischio connesse all'attività svolta.

In base all'attività che il singolo soggetto svolge si possono determinare diverse necessità assicurative riguardanti il rischio di arrecare un danno ad un terzo. L'atleta, nello svolgimento dell'attività sportiva, può arrecare un danno ad un terzo sia esso un altro atleta che un soggetto esterno all'attività sportiva. L'allenatore ed il tecnico potrebbero trovarsi nella scomoda situazione di essere chiamati responsabili da atleti che abbiano subito un infortunio durante lo svolgimento di allenamenti e prove.

I dirigenti sportivi, nell'adempimento delle proprie funzioni, potrebbero arrecare danni a terzi conseguentemente all'organizzazione dell'attività sportiva, alla gestione dell'impianto sportivo, all'organizzazione di gare e manifestazioni sportive, all'organizzazione di corsi teorici e pratici. In tutti questi casi il mercato assicurativo mette a disposizione specifiche coperture che tengano indenni i soggetti assicurati dalle perdite economiche che potrebbero subire qualora risultassero civilmente responsabili di un danno arrecato a terzi.

Un'altra copertura assicurativa degna di riflessione e quella riguardante la responsabilità civile amministrativa e di carica.

Tale copertura assicurativa tiene indenni gli Amministratori ed i dirigenti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei loro confronti a seguito di un qualsiasi atto illecito dagli stessi commesso individualmente o collegialmente nella loro qualità.

Tiene altresì indenne l'organizzazione di riferimento (sia essa società, associazione, federazione o quant'altro) da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata contro l'organizzazione stessa a seguito di un qualsiasi atto illecito commesso individualmente o collegialmente dai propri amministratori o dirigenti.

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva ogni anno stipulano contratti assicurativi a favore dei propri organi centrali e periferici, dei tesserati e delle società sportive affiliate riguardanti i rischi infortuni e responsabilità civile che prevedono in tutto o in parte le garanzie fin qui descritte.

La mutualità derivante dalle diverse tipologie di soggetti assicurati all'interno delle anzidette organizzazioni consente l'ottenimento di condizioni economiche di particolare favore.

A tale aspetto positivo si contrappone un inasprimento dei rapporti ed un aumento della litigiosità che sta causando un sensibile aumento dei costi dei sinistri con conseguente peggioramento degli andamenti tecnici.

Ritengo infine necessario sollecitare la FSN, le DSA, gli E.P.S. e le Società Sportive sull'importanza di garantire una efficiente ed efficace copertura degli infortuni che possono accadere nelle attività sportive giovanili e di promozione sportiva fra i giovani anche nell'ambito scolastico, al fine di ridurre gli oneri a carico della famiglia e di tutelare lo sviluppo dello sport fra i giovani.

A fini informativi e documentali Vi trascrivo il testo integrale del D.L. 159/2007.

Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

(GU n. 229 del 2-10-2007)

## Art. 28.

Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva.

1. L'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.

3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per

l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

*Sergio Melai*



Dietro al tavolo predisposto per i relatori, la tela di Mario Borgoni (inizio Novecento) che raffigura una Galea Amalfitana: il quadro è nel Salone delle Feste del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893, ove si è svolto il Convegno

# La responsabilità fiscale del legale rappresentante di Società

## relazione dell'avv. Guido Martinelli, professore a contratto dell'Università di Ferrara ed esperto giurista consulente CONI

Iniziamo la nostra analisi sulla problematica della responsabilità fiscale propria dei rappresentanti legali di società, dal disposto contenuto nel D.P.R. 600/1973, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" che all'articolo 62 prevede testualmente che: "la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto".



L'avv. Guido Martinelli mentre stringe la mano all'ing. Sergio Lavagno al termine del suo intervento.

Questa previsione preliminarmente ci conferma che l'individuazione del soggetto responsabile della società ai fini fiscali segue le stesse modalità e gli stessi criteri previsti dalle norme civili, fornendoci in maniera immediata i criteri da utilizzare per individuare concretamente il soggetto titolare del potere di rappresentanza dei centri autonomi di imputazione diversi dalle persone fisiche, e l'ordine gerarchico secondo cui gli stessi devono essere utilizzati individuando

la rappresentanza delle persone giuridiche, delle entità non personificate e dei complessi di beni autonomi considerati come soggetti di diritto tributario, facendo di volta in volta prima riferimento agli statuti, alle tavole di fondazione ed alla legge civile ex art. 36 ss del codice civile e solo in via residuale utilizzando il criterio della concreta amministrazione dell'ente.

Imposteremo il nostro percorso di indagine cercando di differenziare tra la responsabilità riconducibile in capo al rappresentante legale in quanto soggetto su cui gravano specifici obblighi tributari di tipo formale, e quella del rappresentante quale soggetto persona fisica che agisce in nome e per conto del-

l'ente associativo che rappresenta, seguendo il cammino tracciato dai molteplici interventi di riforma svolti dal legislatore nel microsistema punitivo delle sanzioni per violazione di norme tributarie, cercando di soffermarci sui molti aspetti problematici che comunque questa materia ancora oggi conserva e cercando di concretizzare all'interno della realtà delle società e delle associazioni sportive il portato generale delle disposizioni normative.

Iniziamo con il rilevare che i rappresentanti legali, tanto delle persone fisiche quanto delle persone giuridiche, sono tenuti all'osservanza dei vari oneri ed all'adempimento degli obblighi formali di denuncia e dichiarazione dei redditi che sono previsti dal legislatore in capo ai soggetti da loro rappresentati ma di regola il rappresentante non risponde personalmente del pagamento del tributo, salve le ipotesi in cui la legge ne preveda la coobbligazione solidale con il rappresentato come per l'ipotesi di coobbligazione dipendente prevista per la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori di società all'art. 36, D.P.R. 602 del 1973.

E' allora importante ricordare che soggetto passivo della obbligazione tributaria è e rimane comunque la società o l'associazione in quanto autonomo complesso di persone o di beni patrimonialmente distinto da quello proprio di ogni soggetto che lo componga in quanto distinto soggetto di diritto rilevante ai sensi della disciplina tributaria, ed indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento o meno della personalità giuridica, in quanto è l'ente che rimane comunque l'unico autonomo centro di imputazione giuridica che realizza il presupposto genetico dell'obbligazione tributaria.

Scendendo un po' più nei dettagli della questione, nel tentativo di ricostruire quindi i caratteri della responsabilità riconducibile in capo al legale rappresentante, disciplina fondamentale è quella dettata in materia di sanzioni amministrative tributarie che, nel corso del tempo, è stata soggetta a numerosi interventi di modifica da parte del legislatore, specie proprio in tema di responsabilità per le sanzioni in capo al rappresentante legale nel caso di violazioni riferibili alla persona giuridica.

Il sistema sanzionatorio si è in linea generale evoluto verso una tendenziale "personificazione" della sanzione che, sulla falsa riga dei principi e delle ideologie di matrice penalistica, è rivolta a punire l'effettivo autore dell'illecito ed in tal senso vanno infatti lette le riforme del 1997 che sono andate ad incidere proprio in materia di violazione di norme tributarie. Un apparente



passo indietro invece è stato fatto con la riforma del 2003, limitata rispetto ai soggetti a cui è rivolta ma importantissima dal punto di vista degli effetti e delle conseguenze prodotte.

Nel sistema sanzionatorio esistente fino al 1997 infatti, l'art. 98, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, pur affermando in ogni caso la responsabilità del contribuente soggetto passivo di imposta per violazione delle norme tributarie, prevedeva altresì la responsabilità solidale del rappresentante del contribuente.

Questo articolo è stato espressamente abrogato dal decreto legislativo n. 471 del 1997 in quanto non più compatibile con la nuova disciplina dallo stesso introdotta in tema di responsabilità per la sanzione amministrativa contenuta nell'art. 11 del decreto 472 del '97 che dispone espressamente:

“Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante legale o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti”.

Ai sensi della nuova disciplina l'illecito è in ogni caso riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, in ossequio al principio di personalità della sanzione, prescindendo dalla circostanza che detta persona coincida con il soggetto passivo di imposta.

Al posto della previsione di una responsabilità del rappresentante legale al limite con quella di tipo oggettivo se non fosse comunque per il suo rapporto organico con l'ente rappresentato, il legislatore del 1997 ha previsto una responsabilità personale del soggetto che ha commesso la violazione insieme con il reale beneficiario degli effetti della violazione tributaria stessa.

Naturalmente alla regola generale di base contenuta nella nuova disciplina, per cui ogni violazione di natura fiscale deve avere un trasgressore persona fisica responsabile, erano previste delle limitazioni per i casi particolari

come quello delle violazioni commesse da rappresentanti legali di società e imprese per i quali era introdotta non solo una responsabilità solidale della società verso il rappresentante legale ma anche la possibilità per la stessa, poi ampiamente sviluppata, di accollarsi il debito pari alla sanzione eventualmente irrogata alla persona fisica.

A carico del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, sia esso persona fisica, ente o soggetto collettivo, la legge prevede infatti un'obbligazione solidale a condizione naturalmente che la violazione sia commessa nell'interesse del contribuente medesimo, sia esso persona fisica o società, ed i suoi effetti si siano riversati positivamente sul patrimonio dello stesso, ovvero che la violazione abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

La disciplina contenuta all'interno dell'articolo 11 però non può essere vista da sola in quanto essa trova il suo completamento con la lettura in combinato disposto con il comma 2 dell'articolo 5 rubricato "Colpevolezza", che offre un vero e proprio criterio di graduazione della responsabilità di chi agisce in nome e per conto del soggetto passivo. Si prescrive che, nei casi indicati all'interno dell'articolo 11, il diritto di regresso riconosciuto in capo al contribuente soggetto passivo a seguito della solidarietà disposta dal legislatore per le violazioni commesse a suo vantaggio dal rappresentante nell'esercizio delle sue funzioni, segue un regime che varia in relazione allo stato soggettivo del trasgressore e la responsabilità patrimoniale di quest'ultimo viene commisurata in base al suo grado di partecipazione soggettiva.

Si prevede infatti che, se la violazione viene commessa con semplice colpa, e l'autore non ne ha tratto vantaggio diretto, la sanzione può essere eseguita nei confronti del trasgressore in somma non eccedente i 51.645,69 euro, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico della società soggetto passivo dell'obbligazione nel cui interesse ha agito.

Nel caso di colpa lieve invece, il soggetto passivo del tributo ha inoltre la possibilità di assumersi integralmente il debito, obbligandosi al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata e rinunciando così implicitamente al regresso.

Questa possibilità è stata introdotta al comma 6 dell'articolo 11, allo scopo di mitigare il rigore introdotto nei confronti dei rappresentanti legali e degli

amministratori di società ed enti e proprio sulla base di tale norma è divenuto abbastanza frequente, l'inserimento negli statuti di clausole che esonerino a priori i rappresentanti da responsabilità per le sanzioni tributarie non penali, disponendo che il relativo debito è in linea di principio assunto dalla società. Non si può fare a meno di rilevare come tali tipologie di clausole mal si conciliano con gli istituti civilistici a cui si potrebbero ricondurre quali l'accollo e l'espromissione preventivi. La Cassazione infatti ha riconosciuto la legittimità di questi negozi in riferimento a debiti futuri, ma a condizione che la prestazione dedotta risulti determinata o almeno determinabile; pertanto risulta un po' arduo il percorso interpretativo da seguire per poter considerare quantomeno "determinabili" i debiti possibili a seguito di violazioni degli obblighi tributari esistenti in capo ad un soggetto passivo ai fini tributari.

Tornando all'analisi della norma, il legislatore prevede un notevole aggravamento della situazione dell'autore della violazione qualora questa sia stata realizzata con atteggiamento gravemente colposo o doloso. In questa ipotesi non si prevede infatti alcuna attenuazione della responsabilità anzi, con finalità sicuramente deterrente, si stabilisce che la sanzione venga eseguita per l'intero nei confronti del trasgressore il quale rimane solo provvisoriamente garantito dalla previsione dell'obbligazione solidale della società soggetto passivo del tributo, che è però facoltizzata ad esercitare nei suoi confronti il diritto di regresso per l'intero, senza possibilità di assunzione del debito.

Negli ultimi due commi l'articolo 5 si sofferma sulla corretta individuazione dei concetti di colpa grave e dolo stabilendo che la colpa è grave " quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo".

Sicuramente il legislatore nel fornire questa definizione non ha brillato per chiarezza e semplicità espositiva; il primo immediato rilievo che viene da fare riguarda il ricorso fatto a requisiti generici e sommari senza accennare invece alle condizioni o ai criteri in base ai quali questi si debbano in concreto considerare verificati.

Decisamente criticabile risulta, inoltre, la previsione dell' "indiscutibilità" come criterio qualificante la sola colpa grave, in quanto anche in riferimento alla semplice colpa, se solo si palesasse il dubbio o l'incertezza in merito alla sussistenza di negligenza o imperizia, l'elemento soggettivo non potrebbe considerarsi integrato e così non sarebbe realizzato l'illecito amministrativo.

Se poi si aggiunge il fatto che deve essere esclusa qualunque possibilità di dubitare ragionevolmente della norma che deve essere così chiara e precisa da non poter ipotizzare alcun dubbio interpretativo, ogni violazione diventa allora necessariamente una violazione volontaria della legge da parte dell'autore dell'illecito escludendo di conseguenza qualunque forma di colpa in favore del vero dolo.

Per quanto riguarda invece la nozione di dolo fornita dallo stesso articolo: "e' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento".

Il legislatore ha optato per l'introduzione del dolo specifico la cui definizione non contiene alcuna difficoltà interpretativa ed è pertanto assolutamente chiaro il criterio di imputazione dell'illecito comunemente qualificabile come dolo di evasione.

Questo è il regime di responsabilità ancora previsto a carico dei rappresentanti legali dei soggetti che non hanno avuto il riconoscimento della personalità giuridica e delle società semplici; rientra quindi senza dubbio all'interno di questa classificazione la responsabilità dei rappresentanti legali della maggior parte dei sodalizi sportivi esistenti attualmente nel panorama italiano in quanto il riconoscimento della personalità giuridica non costituisce per essi un vero e proprio valore aggiunto dal punto di vista dei vantaggi fiscali che ne potrebbero derivare, questo anche in virtù del fatto che la maggior parte, sono enti associativi di modeste o modestissime dimensioni, dedite solo alla pratica e alla promozione dello sport in quanto tale, ed il riconoscimento della personalità giuridica non costituisce un requisito essenziale per la loro costituzione.

Per essi pertanto rimane valido un sistema di responsabilità calibrato sul principio della personalità della responsabilità per le violazioni fiscali, un sistema nel quale il singolo autore dell'illecito risponde personalmente per

le violazioni poste in essere anche se, rispetto alla fattispecie specifica che stiamo qui commentando, tale complesso sanzionatorio risulta fortemente mitigato dalla previsione di una responsabilità solidale anche dell'ente che si rappresenta ed in favore del quale si agisce, proprio in forza della riferibilità dei benefici derivanti dalla violazione in capo ad un soggetto diverso dal reale autore della violazione.

Per quanto riguarda invece gli enti dotati di personalità giuridica, successivamente alla "rivoluzione copernicana" attuata con i decreti di riforma del '97, il regime dell'articolo 11 è stato modificato ad opera dell'articolo 7 del D.l. n 269 del 2003, il quale ha escluso definitivamente la responsabilità del legale rappresentante per le violazioni fiscali non penali, naturalmente commesse nell'esercizio e nella pratica della propria attività: "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica".

Senza alcun dubbio un simile intervento di non poco rilievo, trova le sue origini nella volontà di ricerca di una maggiore efficienza o efficacia del sistema sanzionatorio previsto per le sanzioni tributarie amministrative e nella volontà di meglio tutelare l'interesse fiscale dell'amministrazione approntando più adeguati strumenti di garanzia dell'adempimento tributario e della stessa obbligazione al pagamento della sanzione.

Ratio della disciplina diventa perciò il principio per cui la sanzione fiscale amministrativa deve concentrarsi sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione, comportando così un netto superamento del principio personalistico di imputabilità della sanzione che era invece a fondamento della precedente riforma, e scelto con lo scopo anche, grazie all'efficacia deterrente di una simile previsione, di accrescere le garanzie di adempimento dell'obbligazione stessa.

Il criterio della personalizzazione della sanzione tributaria, tuttavia, non è stato del tutto abbandonato, posto che le novità apportate dal decreto non si estendono alla generalità delle sanzioni, ma solo a quelle relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica. Ne è conferma il disposto dell'articolo 7, comma 3, secondo il quale le disposizioni del decreto informate al principio della personalità della sanzione, continuano ad applicarsi nei confronti delle persone fisiche che instaurano rap-

porti tributari con soggetti diversi dalle società o enti aventi personalità giuridica.

La norma in esame dispone dunque un'abrogazione implicita delle sole disposizioni in contrasto con la novella che per il resto, conferma i principi in tema di sanzioni amministrative tributarie introdotti con la riforma del 1997.

In particolare, è da ritenersi tacitamente abrogato il richiamato disposto dell'articolo 11, comma 1 del d. lgs. n. 472, nella parte in cui afferma la responsabilità solidale delle società, associazioni od enti con personalità giuridica, ossia degli stessi soggetti destinatari delle novità recate dal decreto; riguarda dunque solo gli amministratori, i dipendenti ed i rappresentanti di società, associazioni od enti con personalità giuridica. Ne consegue che per i soggetti diversi da quelli appena richiamati, la responsabilità continua ad essere riferita alla persona che ha commesso la violazione, ferma restando la responsabilità solidale del soggetto nel cui interesse è stata commessa, se diverso dall'autore della violazione stessa, ai sensi dell'articolo 11 del d. lgs. n. 472 del 1997.

L'art. 7 introduce un nuovo criterio di punibilità basato solo sull'esistenza di un nesso relazionale tra il fatto antiggiuridico contestato e la titolarità del rapporto fiscale, il tutto senza che ci sia più alcun bisogno di identificare il reale autore dell'illecito nonché la sua capacità di intendere e volere, insomma una sorta di ipotesi di responsabilità oggettiva che non riscontra alcuna limitazione nel principio di personalità della responsabilità penale contenuto nell'art. 27 Cost. in quanto esso opera solo nei confronti delle vere e proprie pene e non vincola le sanzioni di altra natura.

Numerose sono state le perplessità suscitate nei confronti della norma specie per quanto riguarda il disposto del comma 2 dello stesso articolo il quale disciplina la materia sotto il profilo del diritto intertemporale prevedendo l'applicazione del nuovo regime alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto, ossia alla data del 2 ottobre 2003.

La nuova norma quindi si applica non solo agli illeciti commessi dal 2 ottobre 2003, ma anche a quelli posti in essere antecedentemente, per i quali, alla predetta data, non sia stato ancora notificato l'atto di contestazione di cui all'articolo 16 del citato d. lgs. n. 472 del 1997 o per i quali la sanzione non sia stata ancora irrogata.



Pertanto le persone fisiche continueranno a rispondere personalmente delle violazioni pregresse commesse nella qualità di rappresentante legale, amministratore o dipendente delle società o enti con personalità giuridica, nei casi in cui alla data del 2 ottobre 2003, in relazione a dette violazioni, sia stato notificato l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione della sanzione. Di converso, se alla data dell'entrata in vigore del decreto legge la violazione non è stata ancora contestata ovvero sanzionata, ne risponde esclusivamente la persona giuridica, ancorché si tratti di violazioni commesse prima del 2 ottobre 2003.

Perde quindi di ogni rilevanza la necessità di individuare il tempo in cui la violazione sia stata commessa, e diventano discriminanti il momento della contestazione della violazione o della relativa sanzione.

Questo è quanto previsto dal legislatore a salvaguardia delle violazioni di carattere sostanziale poste in essere dal rappresentante legale degli enti soggetti passivi di imposta mentre niente di esplicito o ulteriore è previsto per le mere violazioni "formali" poste in essere da colui che, in quanto titolare del potere di rappresentanza di un ente, è soggetto a degli obblighi strumentali alla realizzazione della pretesa tributaria come quello di necessaria sottoscrizione da parte del rappresentante della dichiarazione dei redditi della società o ente e di tutti gli altri atti di denuncia contabile.

Per questi illeciti quindi risponde direttamente e pienamente l'autore dell'omissione o della violazione il quale non è ammesso a godere per queste fattispecie, dei benefici derivanti né dall'applicazione dell'istituto della solidarietà né della nuova disciplina prevista per le persone giuridiche.

***Avv. Guido Martinelli***

***Con la collaborazione della dottoressa Carmen Musuraca***

# Immagini del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893



# **Aspetti e problematiche assicurative nello Sport visti dalle Compagnie di Assicurazione.**

**relazione del dott. Gabriele Bettelli,**

**Presidente U.C. Sport e Sicurezza del Gruppo Banca CARIGE**

**(in rappresentanza anche del dott. Roberto Battistini,**

**Vice Direttore CARIGE Assicurazioni del Gruppo Banca CARIGE)**

Quando l'avv. Bruno Gozzelino, Segretario Nazionale dell'UNASCI, ci ha invitati ad intervenire al vostro Convegno annuale, abbiamo subito pensato ad una felice coincidenza ed abbiamo accettato, di buon grado, l'impegno di redigere questa breve comunicazione.



Il dott. Gabriele Bettelli mentre riceve dall'ing. Sergio Lavagno la targa ricordo del Convegno

Da tempo, nelle nostre riunioni di direzione, avevamo maturato la convinzione che fosse necessario promuovere un appuntamento nazionale di riflessione sul tema della qualità delle coperture assicurative degli sportivi dilettanti e sulle loro prospettive: pensiamo, in particolare, ai dilettanti ed alle loro società sportive in quanto questi sono i soggetti a maggiore necessità di tutela e di assistenza, non solo in campo assicurativo, ma anche in quello sanitario

e, più in generale, negli aspetti organizzativi e della legislazione di riferimento per una corretta e serena conduzione di una società sportiva.

Grazie, quindi, per averci anticipato e per esservi assunti l'onere dell'organizzazione di questa giornata.

Oltretutto chi vive nello sport, come noi, al di là del proprio impegno professionale di assicuratori, sa bene quale prestigio circonda gli organizzatori di questa giornata, quale affetto popolare spesso accompagna la vita delle vostre società.

Le società centenarie sono il miglior biglietto da visita per lo sport italia-

no e per i valori che esso vuole rappresentare: la prevalenza dell'impegno del volontariato, la funzione educativa dello sport, la socializzazione che esso produce, la tutela della salute delle persone, l'impegno civile per migliorare le nostre comunità locali, l'abbattimento di ogni barriera fra le persone, dal colore della pelle alla condizione economica; perché, quando si entra in un campo di gioco, si parte tutti "alla pari".

Le Federazioni Sportive Nazionali, ma anche le città in cui operate, abbiano dunque buona cura dello straordinario patrimonio che rappresentate.

Per quanto ci riguarda ci sentiamo onorati per avere fatto questo seppur piccolo pezzo di strada insieme e, se ci sarà consentito, intendiamo continuare a guardare con simpatia alle vostre iniziative e, se possibile, a sostenerle, a partire dalla produzione degli Atti del convegno odierno; intendiamo anche mettere a disposizione, stabilmente, le pagine del nostro giornale, "Sport & Sicurezza" per dare notizie sulla vostra organizzazione e sulle società ad essa aderenti.

Per venire al tema al centro della nostra comunicazione, diciamo subito che il mercato delle assicurazioni dello sport ha conosciuto, negli ultimi anni, una crescita impetuosa, destando nuova attenzione da parte di numerose Compagnie di Assicurazione, non sempre, tuttavia, in grado di studiare soluzioni "ad hoc" per le complesse esigenze del mondo sportivo.

Proprio per rispondere a quest'ultima necessità è nata, se ci è concessa una piccola autocitazione, "Sport & Sicurezza", fondata nel 2001 per volontà di Carige Assicurazioni del Gruppo Banca Carige con l'obiettivo di specializzarsi nello studio delle problematiche dell'assicurazione sportiva e di proporre soluzioni efficaci.

Le ragioni che stanno alla base della crescita delle assicurazioni per lo sport sono a nostro avviso di tre ordini. La prima ragione sta nella evidente esplosione della pratica sportiva come fenomeno di massa, una cultura del movimento e della cura di sé che è entrata, come dicono alcuni sociologi, nel campo dei nuovi diritti di cittadinanza delle persone e, conseguentemente, nelle politiche sociali pubbliche.

I libri di storia dello sport, disciplina anch'essa esplosa in parallelo con la crescita del fenomeno fino ad aver costituito in Italia ed in Europa una propria associazione, sono ormai concordi nel sostenere che, subito dopo la

Liberazione, gli sportivi, i cittadini dello sport come ci piace chiamarli, erano all'incirca 500.000. Ciò per evidenti ragioni culturali, lo sport riservato alle "elite", e, soprattutto, materiali, dalle disponibilità economiche a quelle di tempo libero; peraltro i "maitre a penser" delle culture popolari dominanti, da quella cattolica a quella laico-socialista, in maniera singolarmente coincidente, guardavano con sospetto e diffidenza alle distrazioni causate dalla passione sportiva.

Oggi, stando ai più recenti dati ISTAT dell'indagine multiscopo del 2006, oltre trenta milioni di cittadini dichiarano di praticare nel corso dell'anno una qualche attività sportiva e oltre quindici milioni sono quelli che fanno sport in modo continuativo: individualmente, da "liberi", od organizzati nelle associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva od altre realtà non riconosciute dal CONI come, ad esempio, la FIASP per il podismo, o il Nordic Walking, o il Pitch & Putt per il golf; ma gli esempi possono essere innumerevoli e non ce ne vogliono quanti non sono stati ricordati.

Le società sportive, da quelle ben strutturate ai gruppi informali di amici nati per partecipare al piccolo campionato locale, si avvicinano alle 100.000.

Naturalmente, è in primo luogo ai soggetti che praticano sport in modo continuativo che il mercato assicurativo deve guardare con attenzione. Anche se, a nostro avviso, è giunto il momento, come dettaglieremo in seguito, di sperimentare soluzioni, sostenibili per Compagnie, anche per i cosiddetti liberi o praticanti saltuari.

La seconda ragione di crescita risiede nella maggiore sensibilità della popolazione verso la ricerca della sicurezza, della tutela assicurativa, della riduzione del danno attraverso l'assicurazione del rischio.

Oggi numerose persone e numerose famiglie ricorrono alle più disparate coperture assicurative: sull'abitazione, sulla responsabilità civile della famiglia, sulla salute, sul risparmio. E' dunque il mercato assicurativo in generale ad essere enormemente cresciuto, al di là delle polizze obbligatorie, come per l'auto o come per le casalinghe, polizza obbligatoria di recente istituzione legislativa, a riprova di una particolare attenzione sul tema anche da parte delle Istituzioni Pubbliche.



In questo quadro anche i singoli praticanti le attività sportive e, soprattutto, le loro organizzazioni, si sono poste sempre di più il problema delle coperture assicurative: oggi non c'è organizzazione, dalle federazioni agli enti, in quanto rappresentanti collettivi di società ed erogatori per le stesse di servizi, che non abbia qualche forma di copertura sulla propria responsabilità civile e, quasi sempre, personale per gli infortuni degli atleti; le società sportive di base, poi, integrano spesso tali coperture da tessera-mento per proprie esigenze specifiche.

Nessun dirigente dunque è oggi così sprovvisto da mettere a repentaglio sé stesso, per la propria responsabilità, ed i propri atleti per i propri infortuni; nonostante che, dal punto di vista dell'obbligatorietà dell'assicurazione ex lege la situazione ci appare oggi incerta, essendo legata ad un'interpretazione della consecutio dei testi su cui oggi, vista l'autorevole composizione della platea dei relatori al convegno, speriamo di avere un ulteriore e, forse, definitivo contributo.

Infatti nell'art. 51 della Legge Finanziaria 2003 veniva sancita l'obbligatorietà per gli sportivi dilettanti di dotarsi di una assicurazione per gli infortuni e per il caso morte a far data dal primo luglio 2003; nella Finanziaria dell'anno successivo si introduceva la definizione di parametri per la tipologia delle coperture da definirsi per Decreto concertato tra tre Ministeri entro il 31 dicembre 2004. Tale Decreto fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2005. Ma, oltre ai parametri, la sorpresa fu che si stabilivano per legge i relativi premi disciplina per disciplina e, soprattutto, si istituiva una riserva di legge vincolando gli sportivi e le loro organizzazioni ad assicurarsi con la Sportass. Ciò suscitò una legittima reazione di protesta dell'intero movimento sportivo, privato della possibilità di scelta garantita dal libero mercato, che sfociò in ricorsi al TAR del Lazio da parte di numerose organizzazioni sportive, con in testa la Federcalcio e l'intero sistema degli Enti di Promozione Sportiva. Ciò indusse il Governo allora in carica, prima ancora della deliberazione del TAR, a ritirare il provvedimento con una formula perlomeno discutibile: si sospendevano infatti gli obblighi contenuti nella Legge originale, la Finanziaria del 2003, fino all'emanazione di un nuovo Decreto sui parametri da emanarsi entro il 31 dicembre 2006. Tale Decreto non ha mai visto la luce; dunque, allo stato, questo è il quesito, è lecito ritenere di nuovo in vigore l'articolo originale sull'obbligatorietà?



Per una ricostruzione dettagliata di questi passaggi rimandiamo al puntuale articolo del Prof. Martinelli sulla prima pagina di "24 ore Sport" di questo mese.

In ogni caso, obbligatorietà o meno vigente, ribadiamo che, nei fatti, il mondo sportivo, al di là dei vincoli legislativi, si è da tempo attrezzato per tutelarsi dal punto di vista assicurativo.

La terza ragione di crescita di questo mercato e del conseguente interesse delle Compagnie d'assicurazione, più recente, risiede nel Decreto di chiusura della Sportass emanato dall'attuale Governo il 28 settembre di quest'anno; non è competenza della nostra comunicazione entrare nel merito delle ragioni, di crisi economica e di valorizzazione della libera concorrenza, che hanno indotto il Parlamento ad adottare un simile provvedimento. Vi è su questo una comunicazione specifica al Convegno dell'ultimo Presidente dell'Ente, l'amico Sergio Melai; peraltro, ci risulta che Melai abbia giocato un ruolo attivo nell'adozione del provvedimento. Vogliamo anche in questa sede ribadire a lui il nostro apprezzamento e la nostra solidarietà per avere accettato alcuni mesi orsono la "mission impossible" conferitagli dal CONI di provare a "salvare la baracca", con puro spirito di servizio per le sue competenze professionali e per la sua lunga esperienza di dirigente sportivo ai massimi livelli nazionali. Ci limitiamo dunque, in questa occasione, a commentare il provvedimento, immaginando che possiamo contare anche sul suo assenso, dicendo che esso è stato vissuto come una liberazione da un peso da parte dell'intero movimento sportivo e, naturalmente, da parte delle Compagnie di assicurazione che agiscono secondo le ferree leggi del mercato e della libera concorrenza. Anche se, con dispiacere, dobbiamo rilevare che, quando c'era da combattere una battaglia a fianco del movimento sportivo nell'interesse di tutti, utenti e Compagnie, noi di Carige ci siamo trovati abbastanza soli, con il solo supporto, di cui ringraziamo, della nostra associazione di rappresentanza, l'ANIA.

La conseguenza, concretissima, del Decreto di chiusura della Sportass, in ogni caso, consiste nel fatto che le Federazioni e le altre organizzazioni che utilizzavano le convenzioni assicurative della Sportass entro il 31 dicembre 2007 devono provvedere ad attivare altre assicurazioni rivolgendosi al mercato privato delle assicurazioni, in quanto INAIL, nel Decreto, è stata incaric-

cata di gestire le evenienze attive ed i sinistri occorsi solo fino a tale data.

Dal panorama legislativo sin qui delineato emergono comunque due problemi, oltre al dubbio di fondo sulla sussistenza della obbligatorietà.

Il primo è che questi benedetti parametri di riferimento non ci sono. A nostro avviso, una garanzia minima obbligatoria sugli infortuni, anche mortali, sarebbe utile: euro x per il caso morte, euro x per l'invalidità permanente a tabella INAIL, euro x per ogni tipo di trauma se si adotta la tabella lesioni; dal minimo poi, secondo le esigenze e le disponibilità economiche, ogni associazione e Compagnia da essa scelta possono modulare eventuali aumenti di capitali e premi.

A proposito di "tabella I.P. o "tabella lesioni" introduciamo un tema di particolare rilevanza per le assicurazioni sportive: si viene sempre più affermando, noi stessi lo adottiamo in prevalenza, un criterio di liquidazione del danno, meglio usare il termine "indennizzo", legato al tipo di trauma, cui corrisponde un indennizzo economico predefinito con apposita tabella, piuttosto che la liquidazione dei punti percentuali di invalidità permanente sulla base del massimale economico previsto in polizza.

Noi pensiamo che di fronte alla considerevole, spesso enorme, quantità di teste assicurate nei contratti collettivi sul tesseramento delle associazioni nazionali la tabella lesioni sia ancora lo strumento migliore, anche se più oneroso per le Compagnie.

Infatti, la predeterminazione dell'ammontare dell'indennizzo del danno permette una più rapida liquidazione da parte dei Centri Liquidazione Sinistri e, contemporaneamente, allarga di molto la platea degli aventi diritto.

La liquidazione sinistri rappresenta anche la cartina di tornasole per verificare l'affidabilità delle Compagnie cui ci si rivolge. Data la quantità di sinistri aperti, liquidabili o senza seguito, la nostra scelta, che ci auguriamo adottino anche le altre maggiori Compagnie, è quella di costruire piattaforme "dedicate" allo sport, con numero verde per aprire i sinistri e procedure semplici per la loro gestione. L'esperienza ci dice che su migliaia di casi gestiti annualmente, quelli che registrano difficoltà sono poche decine: quasi sempre casi di responsabilità civile, la cui evoluzione è sempre legata alle peculiari dinamiche dell'evento specifico.

Il secondo problema è che, incomprensibilmente, finora, nei testi legisla-

tivi non è mai comparso l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile, né dei club né dei singoli praticanti.

Questa è una sottovalutazione grave, poiché i casi più drammatici che possono accadere riguardano esattamente l'impossibilità di risarcire un danno provocato a terzi, con conseguenze pesanti personali e per il proprio nucleo familiare; per i club, poi, la responsabilità civile è ovviamente l'unica casistica da tenere in considerazione.

Quanto alle tipologie di coperture richieste, riteniamo di poter ricondurre le esigenze a tre grandi categorie: a) i tesserati delle associazioni nazionali, atleti, dirigenti, tecnici; b) le società sportive sul territorio, i propri associati, le strutture che eventualmente possiedono od hanno in gestione; c) i praticanti "liberi", questa nuova tipologia di sportivo che sta sempre più emergendo.

Sulla prima categoria individuiamo la seguente area d'intervento: assicurare le attività realizzate sotto l'egida di quella organizzazione, federazione, od ente di promozione, od altro, prevedere una responsabilità civile per gli organizzatori delle attività, prevedere una specifica responsabilità civile per i singoli dirigenti ed istruttori, prevedere una polizza di responsabilità civile e per infortuni non occasionati da responsabilità civile per gli atleti. Detto questo, vi sono da definire alcune clausole da raccomandare per questa tipologia di polizze nazionali e cumulative: la copertura del "rischio in itinere" per i dirigenti e gli atleti, una qualificazione dei livelli di copertura in particolare sulla responsabilità civile per i dirigenti ed i tecnici/istruttori, la terzietà dei soci fra di loro per quanto riguarda la responsabilità civile.

A proposito delle polizze degli atleti vogliamo introdurre un tema coerente con la nostra identità e con la nostra "mission" di società che vuole promuovere la sicurezza nello sport e che ritiene lo sport un formidabile veicolo per l'educazione delle persone e dei giovani in particolare: gli atleti oggi, anche a livello dilettantistico, sono sottoposti alle pressioni di una cultura deviante dell'agonismo esasperato, del "risultato ad ogni costo", del vincere, in particolare fra i giovani, per emergere e poter guadagnare, o guadagnare di più; questo porta, con la complicità di qualche farabutto annidato fra tecnici e medici sportivi, a fare uso di sostanze chimiche e far-

macologiche che accrescono le prestazioni del proprio fisico, a “doparsi”. La battaglia contro il doping, per la lealtà, per il rispetto delle regole e dell’avversario, è la battaglia della vita per lo sport; se prevarranno gli stregoni sarà la fine di quello sport come fonte di educazione al quale noi aspiriamo; rimarrà lo sport spettacolo, privo di valori etici e di contenuti positivi. Gli atleti dilettanti rischiano di essere le prime vittime di questo ribaltamento dei valori dello sport, meno consapevoli dei rischi per la salute, più esposti ad un “doping fai da te” quanto mai pericoloso.

Ebbene, dalla nostro piccolo avamposto impegnato contro queste devastazioni, controllate da giri d’affari stratosferici in mano alle grandi organizzazione della malavita, ci siamo chiesti cosa fare per aiutare le buone pratiche, la vittoria dei valori virtuosi su quelli immorali.

L’idea che ci è venuta è quella di introdurre clausole esplicite nei contratti che, in caso di sinistro in presenza di doping comprovato, esso venga equiparato all’assunzione di sostanze stupefacenti, non procedendo dunque alla liquidazione del sinistro; le somme in tal modo non erogate alla persona dovrebbero essere destinate ad organismi impegnati nella lotta al doping.

Sulla seconda categoria, le società sportive, riteniamo utile segnalare, come sempre facciamo, che non tutta la loro vita è coperta assicurativamente in virtù dell’adesione ad un’associazione nazionale. Intanto, nelle convenzioni assicurative nazionali, vi sono molti traumi che non sono coperti, per ragioni di equilibrio della polizza tra dare ed avere. Pensiamo, come caso emblematico, alle cure di riabilitazione post-trauma per alcuni sport od al mancato guadagno per malattia dell’istruttore; ma ci fermiamo qui, in quanto le esigenze e le casistiche sono le più disparate. In questo caso, a partire dai prodotti assicurativi standard sul tesseramento come quelli che Carige “Sport & Sicurezza” possiede, occorre approntare semplicemente proposte specifiche “ad hoc” ad integrazione delle coperture garantite dal tesseramento nazionale per quella specifica società, per quell’istruttore, per quel gruppo di atleti; i costi, per tipologie di coperture a maggior rischio assuntivo ed il più ridotto numero di assicurati, saranno inevitabilmente diversi e superiori rispetto a quanto si paga l’assicurazione collegata al tesseramento nazionale.

Quello dei costi, peraltro, è un punto chiave da chiarire: noi non siamo

iscritti alla categoria di coloro che dicono che gli italiani pensano che si possa vivere da furbi e da profittatori “fregando” l’assicurazione e mettendo così a repentaglio anche i casi seri, di danno vero e di diritto certo all’indennizzo. E’ pur vero, tuttavia, che alle volte qualcuno pensa che con 1 o 2 euro (a tanto spesso ammonta l’incidenza dell’assicurazione sul costo della tessera associativa) si possa aver indennizzata la sbucciatura di un ginocchio o un graffio alla caviglia. Alcuni tipi di copertura assicurativa, se non si vende fumo, devono avere costi parametrati al livello di assunzione del rischio da parte delle Compagnie. Su questi aspetti, anche da questa sede, facciamo appello agli Avvocati, la cui professionalità viene troppo spesso e per colpa di pochi messa in discussione, ad aiutarci a sconfiggere una cultura sbagliata nel rapporto fra cittadino ed assicurazione.

L’altro, e forse più importante, aspetto di “scopertura” delle società rispetto alle affiliazioni nazionali alle proprie organizzazioni riguarda la responsabilità civile nella conduzione di impianti, sedi sociali e nell’organizzazione di attività non sotto l’egida delle organizzazioni cui si è affiliati. In questo caso è indispensabile, a nostro avviso, una copertura specifica, che tenga indenni i dirigenti da qualsiasi caso. Serve, insomma, quello che, tra i nostri prodotti, abbiamo chiamato la “polizza circoli”.

La terza categoria è quella per noi più innovativa e per ciò stesso “intrigante”. Infatti, se ci poniamo il problema di mettere in condizione i cittadini italiani di praticare uno sport con tranquillità, come non si può pensare a quanti, oltre otto milioni, fanno sport senza essere inquadrati in un’organizzazione sportiva, con il proprio tesseramento e, conseguentemente, con la propria assicurazione?

Se è difficile intercettare quanti fanno “jogging” ogni tanto o fanno la passeggiata in bicicletta, o la partitella a pallone nel piccolo parco sotto casa, vi è una fascia di questi praticanti abbastanza identificabile: sono i fruitori dell’impianto sportivo “a biglietteria”, i giocatori di tennis, i frequentatori delle piscine, gli sciatori, i fruitori della palestra di fitness giornalieri. Per gli assicuratori, infatti, il problema è quello di mantenere il premio assicurativo quanto più contenuto possibile e, quindi, individuare chi ti aiuta a fare “massa critica”. Per i soci delle associazioni è evidente che sono le associazioni stesse che contraggono la polizza cumulativa. Nel caso che stia-

mo prendendo in considerazione, che riguarda prevalentemente il privato, possono essere i gestori stessi dell'impianto o, ancor meglio, le loro associazioni rappresentative.

Questa, se vogliamo sviluppare la pratica sportiva dei nostri concittadini in sicurezza, è una frontiera da esplorare rapidamente da parte nostra.

Pur nella consapevolezza, che abbiamo ben chiara, che il cuore della crescita sportiva del paese, della capacità di educare, coinvolgere, includere, crescere grazie allo sport rimane e rimarrà nelle mani del movimento sportivo organizzato, dell'associazionismo fondato sulle società sportive non-profit, sulle loro Federazioni, sui loro Enti di Promozione Sportiva.

***Gabriele Bettelli***  
***Roberto Battistini***



Il dott. Giuseppe Dalla Vecchia, Presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893 Napoli mentre porge il suo saluto ai partecipanti





Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

## Indice



Ass. Pol. Virtus Partenopea  
Napoli 1866



Reale Yacht Club Canottieri  
Savoia  
Napoli 1893



Accademia Nazionale  
di Scherma  
Napoli 1861

# Indice

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Il biglietto d'invito al Convegno</b>                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>Messaggio all'UNASCI dell'On. Giovanna Melandri</b><br>Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive | <b>5</b>  |
| <b>Saluto all'UNASCI del Dott. Giovanni Petrucci</b><br>Presidente del CONI Nazionale                                | <b>6</b>  |
| <b>Telegramma all'UNASCI del Dott. Alessandro Pansa</b><br>Prefetto di Napoli                                        | <b>7</b>  |
| <b>Telegramma all'UNASCI del Dott. Antonio Bassolino</b><br>Presidente della Regione Campania                        | <b>8</b>  |
| <b>Telegramma all'UNASCI dell'On. Vincenzo De Luca</b><br>Assessore allo Sport della Regione Campania                | <b>9</b>  |
| <b>Saluto all'UNASCI del Dott. Alfredo Ponticelli</b><br>Assessore allo Sport del Comune di Napoli                   | <b>10</b> |
| <b>Saluto all'UNASCI del Dott. Giovanni Ugatti</b><br>Presidente del Comitato Regionale CONI della Campania          | <b>11</b> |
| <b>Saluto all'UNASCI del Dott. Amedeo Salerno</b><br>Presidente del Comitato Provinciale CONI di Napoli              | <b>12</b> |
| <b>Patrocinio del CONI Nazionale</b>                                                                                 | <b>13</b> |
| <b>Patrocinio della Regione Campania</b>                                                                             | <b>14</b> |
| <b>Patrocinio della Provincia di Napoli</b>                                                                          | <b>15</b> |
| <b>Patrocinio del Comune di Napoli</b>                                                                               | <b>16</b> |
| <b>"Assicurare lo Sport o assicurare lo sportivo?"</b><br>3° Convegno Nazionale Annuale U.N.A.S.C.I.                 | <b>19</b> |
| <b>Immagini del convegno</b>                                                                                         | <b>20</b> |

|                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Relazione sul convegno</b>                                                                                                                                                                                        | <b>21</b> |
| A cura del Segretario Generale UNASCI, Bruno Gozzelino                                                                                                                                                               |           |
| <b>La responsabilità personale (in sede civile e penale) del Presidente di una società sportiva</b>                                                                                                                  | <b>27</b> |
| relazione dell'avv. Maurizio Morici, Vice Presidente Vicario UNASCI e Presidente Tiro a Volo "Le Cascine" Firenze 1859                                                                                               |           |
| <b>I rischi da assicurare nell'ambito della gestione di una società sportiva</b>                                                                                                                                     | <b>33</b> |
| relazione dell'avv. Giorgio Geftter Wondrich, Past President Yacht Club Adriaco 1903 Trieste                                                                                                                         |           |
| <b>Immagini del convegno</b>                                                                                                                                                                                         | <b>40</b> |
| <b>La giurisprudenza in tema di responsabilità dei Dirigenti Sportivi</b>                                                                                                                                            | <b>41</b> |
| relazione dell'avv. Mauro Valcareggi, Vice Presidente Società Nautica Pietas Julia 1886 Duino Aurisina (TS)                                                                                                          |           |
| <b>L'assicurazione sportiva e la situazione della SPORTASS</b>                                                                                                                                                       | <b>57</b> |
| relazione del dott. Sergio Melai, Presidente SPORTASS e membro Giunta CONI                                                                                                                                           |           |
| <b>La responsabilità fiscale del legale rappresentante di Società</b>                                                                                                                                                | <b>63</b> |
| relazione dell'avv. Guido Martinelli, professore a contratto dell'Università di Ferrara ed esperto giurista consulente CONI                                                                                          |           |
| <b>Immagini del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893</b>                                                                                                                                                          | <b>72</b> |
| <b>Aspetti e problematiche assicurative nello Sport visti dalle Compagnie di Assicurazione.</b>                                                                                                                      | <b>73</b> |
| relazione del dott. Gabriele Bettelli, Presidente U.C. Sport e Sicurezza del Gruppo Banca CARIGE (in rappresentanza anche del dott. Roberto Battistini, Vice Direttore CARIGE Assicurazioni del Gruppo Banca CARIGE) |           |
| <b>Indice</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>83</b> |



Da sinistra: l'avv. Sergio Pepe, Segretario del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893, il dott. Giuseppe Dalla Vecchia, Presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 1893, l'ing. Sergio Lavagno, Presidente UNASCI, e l'avv. Bruno Gozzelino, Segretario Generale UNASCI

**[www.unasci.com](http://www.unasci.com)**

www.sportesicurezza.it

**SPORT &  
SICUREZZA**

**MODENA**

c/o UISP Comitato Provinciale  
Via IV Novembre, 40/H  
41100 Modena  
tel. 059/820205 - fax 059/335638  
mail uc.segreteria@ucass.it

**FIRENZE**

Via F. Bocchi, 14/R  
50126 Firenze  
tel. 055/6580614 - fax 055/680313  
mail segreteria.generale@ucass.it

**MILANO**

Via Adige, 11  
20135 Milano  
tel. 02.55017990 - fax 02/55181126  
mail milano@ucass.it

**INSIEME  
PER CRESCERE**

*Scegli la sicurezza di un grande gruppo bancario e assicurativo*

attività sportive, persona, famiglia, professionisti, impresa, risparmio

*Assicuriamo lo Sport*

**CARIGE ASSICURAZIONI**  
GRUPPO BANCA CARIGE

**CARIGE VITA NUOVA  
ASSICURAZIONI**  
GRUPPO BANCA CARIGE